

Accesso ad eque procedure per i minori migranti compreso il diritto all'ascolto e alla partecipazione ai processi

Materiale di formazione sull'accesso
alla giustizia per bambini migranti

Progetto FAIR, aprile 2018

® Accesso ad eque procedure per i minori migranti compreso il diritto all'ascolto e alla partecipazione ai processi

© Copyright International Commission of Jurists - European Institutions

Aprile 2018

The FAIR (Fostering Access to Immigrant children's Rights) project has been implemented by the International Commission of Jurists - European Institutions in 2016-2018 and supported by the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union and Open Society Foundations.



I. Accesso ad eque procedure per i minori migranti compreso il diritto all'ascolto e alla partecipazione ai processi.

Materiale di formazione sull'accesso alla giustizia per bambini migranti

Progetto FAIR

aprile 2018

Tabella dei contenuti

I. Introduzione al diritto all'ascolto	2
II. Diritto ad un processo equo e accesso al tribunale	8
III. Nomina del Tutore.....	12
IV. Udienda pubblica.....	15
V. Assistenza e rappresentanza legale.....	19
VI. Accesso all'informazione.....	31
VII. Diritto all'interpretazione	35
VIII. Il criterio della durata ragionevole	38
IX. Giusto processo nei procedimenti di espulsione o all'ingresso in uno Stato	40
X. Accesso ad un ricorso efficace.....	42
1. Principi generali	42
2. Accesso ad un ricorso effettivo nei procedimenti di espulsione, il diritto a un ricorso con effetto sospensivo	47
3. The rights of child victims of crime.....	53

COLORE CODICE:

CASELLA ARANCIONE	STANDARD INTERNAZIONALI E DIRITTO EUROPEO
CASELLA VERDE	FONTI NON VINCOLANTI
CASELLA ROSSA	ULTERIORI INFORMAZIONI E FONTI
TESTO	RIASSUNTI E SPIEGZIONI DELLA ICJ

Questo modulo di formazione (parte di un insieme di materiali per la formazione¹ fondamentali sulla protezione dei diritti dei bambini migranti) fornisce una panoramica dei principi guida sull'accesso alla giustizia per i bambini migranti, compreso il diritto all'ascolto e alla partecipazione ai processi.

I. Introduzione al diritto all'ascolto

I bambini² sono i titolari dei diritti e hanno il diritto di essere ascoltati in ogni decisione che li riguarda. Il diritto di essere ascoltati è la chiave per l'accesso di un bambino ai suoi diritti e alle procedure corrette in modo tale che le decisioni si possano prendere nel suo interesse. Il diritto di essere ascoltati è considerato tra i quattro principi fondamentali sul rispetto dei diritti dei bambini nell'ambito della CDF. Questi principi guida includono:

1. Il principio della non discriminazione;
2. Il superiore interesse del bambino;
3. Il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo, e
4. Il diritto alla partecipazione e all'ascolto.

Tutti questi principi debbono essere applicati ai bambini migranti.

Il diritto di essere ascoltati deve essere applicato in qualsiasi procedura che determini lo status in un paese, o i diritti, o che incida in altro modo sul minore, compresi i procedimenti civili e penali.

Il diritto di essere ascoltati è sia un diritto sostanziale in sé, sia un diritto necessario per l'interpretazione e l'attuazione di tutti gli altri diritti.

L'obbligo dello Stato di rispettare e proteggere il diritto di un bambino di essere ascoltato significa che a un bambino deve essere data l'opportunità e i mezzi per presentare i suoi punti di vista e che a tali opinioni viene dato il giusto peso quando vengono prese decisioni che influenzano il bambino. Le opinioni dei bambini si dovrebbero prendere in considerazione in tutte le decisioni che li riguardano, anche quando il bambino non è in grado di esprimere verbalmente le proprie opinioni.

Questo diritto è sancito da norme internazionali quali la Convenzione sui diritti dell'infanzia (CDF) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta UE).

Per esercitare efficacemente il diritto all'ascolto, i minori hanno il diritto alla consulenza (accesso ad un avvocato), alle informazioni, all'interpretazione quando necessario e ad altri diritti procedurali indicati in questa sezione.

Diritto Internazionale

Convenzione sui diritti del Fanciullo

¹ Questo materiale formativo sull'accesso alla Giustizia per i bambini migranti sono stati sviluppati come parte del FAIR (Fostering Access to Immigrant children's Rights) progetto che comprende i seguenti moduli formativi:

0. Principi guida e definizioni,
I. Accesso alle giuste procedure compreso il diritto all'ascolto e alla partecipazione ai processi,
II. Accesso alla Giustizia in stato di fermo,
III. Accesso alla Giustizia per I diritto economici, sociali e culturali,
IV. Accesso alla giustizia nella protezione della loro vita private e alla vita familiare,
V. Risarcimenti attraverso enti e meccanismi internazionali sui diritti umani,
VI. Manuale pratico per avvocati che rappresentano un minore.

² I bambini sono persone sotto i 18 anni (per maggiori informazioni sulle definizioni, vogliate vedere il Modulo formativo 0. Principi e definizioni).

Articolo 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Comitato sui Diritti del Bambino, [Commento Generale No. 12: Il diritto del bambino all'ascolto](#), Doc. UN. CRC/C/GC/12 (2009) sul diritto del bambino all'ascolto.

1. L'articolo 12 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (da ora in avanti la Convenzione) è una previsione normativa unica in un trattato di diritti umani perché affronta lo status legale e sociale dei bambini e degli adolescenti, che da una parte mancano della piena autonomia dagli adulti, ma dall'altra sono soggetti di diritto. Il comma 1 assicura ad ogni bambino e adolescente, capace di formarsi le proprie opinioni, il diritto di esprimerle liberamente in tutte le questioni che lo riguardano e che queste vengano debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. Il comma 2 afferma, in particolare, che i bambini e gli adolescenti devono avere la possibilità di essere ascoltati in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che li riguarda.

2. Il diritto di tutti i bambini e gli adolescenti di essere ascoltati e di essere presi seriamente in considerazione costituisce uno dei valori fondamentali della Convenzione. Il Comitato sui diritti dell'infanzia (da ora in avanti il Comitato) ha identificato l'articolo 12 come uno dei quattro principi generali della Convenzione, insieme al diritto alla non discriminazione, al diritto alla vita e allo sviluppo ed alla primaria considerazione del superiore interesse del bambino. Ciò implica che quanto sancito dall'articolo 12 non costituisce solo un diritto di per sé, ma deve essere preso in considerazione nell'interpretazione e nell'attuazione di tutti gli altri diritti.

[...]

21. Il Comitato evidenzia che l'articolo 12 non impone nessun limite di età sul diritto del bambino e dell'adolescente di esprimere le proprie opinioni e scoraggia gli Stati parti dall'introdurre limiti di età nelle leggi o nell'esercizio di tale diritto poiché ridurrebbero il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltati su tutte le questioni che li riguardano. A questo proposito il Comitato sottolinea quanto segue:

-Primo... la piena attuazione dell'articolo 12 richiede il riconoscimento e il rispetto delle forme di comunicazione non verbale, incluse il gioco, il linguaggio del corpo, le espressioni facciali, il disegno e la pittura, attraverso le quali i bambini piccoli esprimono comprensione, scelte e preferenze;

-Secondo, non è necessario che il bambino o l'adolescente abbia una conoscenza esaustiva di tutti gli aspetti della questione che lo riguarda, ma che abbia una conoscenza sufficiente per poter essere capace di formarsi la propria opinione sul problema;

-Terzo, per gli Stati parti vige l'obbligo di assicurare l'attuazione di questo diritto per i bambini e gli adolescenti che incontrano difficoltà nel far ascoltare le proprie opinioni. Per esempio, ai bambini e agli adolescenti con disabilità dovrebbero essere forniti, garantendone l'utilizzo, tutti i mezzi di comunicazione necessari a favorire l'espressione delle proprie opinioni. Inoltre devono essere compiuti interventi per riconoscere il diritto ad esprimere le opinioni ai bambini e agli adolescenti che appartengono a minoranze, a gruppi indigeni, ai bambini e adolescenti migranti e agli altri bambini e adolescenti che non appartengono alla maggioranza linguistica;

-Infine, gli Stati parti devono essere consapevoli delle eventuali conseguenze negative

che possono derivare da un esercizio non attento di questo diritto, particolarmente nei casi in cui sono coinvolti bambini piccoli o in istanze in cui il bambino o l'adolescente è stato vittima di un atto criminale, un abuso sessuale, violenza o altre forme di maltrattamento. Gli Stati parti devono porre in essere tutte le misure necessarie per assicurare che il diritto di essere ascoltato sia esercitato garantendo la piena protezione del bambino.

34. Un bambino non può essere realmente ascoltato quando l'ambiente è intimidatorio, ostile, non adatto o inadeguato alla sua età. I procedimenti devono essere accessibili e adeguati ai bambini e agli adolescenti. È necessario prestare particolare attenzione affinché vengano veicolate informazioni a misura di bambino, venga dato un idoneo supporto per l'esercizio dell'autotutela, il personale sia formato in modo appropriato, le aule di tribunali e l'abbigliamento dei giudici e degli avvocati vengano adeguate alla presenza di bambini e di adolescenti e si creino divisorii e sale di attesa separate.

Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di bambino, 17 nov 2010

44. I giudici dovrebbero rispettare il diritto dei minori di essere ascoltati in tutte le questioni che li riguardano o perlomeno quando si ritiene che essi abbiano una comprensione sufficiente della materia in questione. I mezzi a tal fine utilizzati dovrebbero essere adatti al livello di comprensione e alla capacità di comunicare del minore e prendere in considerazione le circostanze del caso. I minori dovrebbero essere consultati in merito al modo in cui desiderano essere ascoltati.

45. Dovrebbe essere riconosciuto il dovuto peso ai punti di vista e all'opinione del minore in funzione della sua età e del suo grado di maturità.

46. L'essere ascoltato è un diritto del minore, non un dovere da imporgli.

47. A un minore non dovrebbe essere impedito di essere ascoltato unicamente in considerazione della sua età. Ogniqualvolta un minore prende l'iniziativa di essere ascoltato in una causa in cui è coinvolto, il giudice, salvo ciò non sia nell'interesse superiore del minore, non dovrebbe rifiutarsi di procedere all'audizione e dovrebbe ascoltare i suoi punti di vista e la sua opinione sulle questioni del procedimento che lo riguardano.

48. I minori dovrebbero ricevere tutte le informazioni necessarie su come esercitare il diritto di essere ascoltati in modo efficace. Tuttavia, dovrebbe essere spiegato loro che il diritto di essere ascoltati e di vedere i loro punti di vista tenuti in debita considerazione non determina necessariamente la decisione finale.

49. Le sentenze e le ordinanze che riguardano i minori dovrebbero essere debitamente motivate e spiegate loro in un linguaggio che essi possano comprendere, specie le decisioni in cui i loro punti di vista e le loro opinioni non sono stati seguiti.

Rapporto dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sull'accesso alla giustizia per i bambini(A / HRC / 25/35), 16 dicembre 2013

59. Gli Stati devono anche garantire che le opinioni dei bambini, siano prese in debita considerazione compresi i bambini fin dalla più tenera età, anche quando non siano in grado di esprimersi verbalmente. Inoltre, al fine di evitare di (ri)vittimizzare i minori che partecipano ai processi giudiziari, gli Stati dovrebbero garantire che la loro privacy e riservatezza siano sempre tutelate. Gli Stati devono anche garantire che i bambini siano protetti da ogni forma di violenza quando entrano in contatto con il sistema giudiziario.

Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, *Commento generale n. 6: trattamento dei minori non accompagnati e separati dalle famiglie al di fuori del loro paese d'origine, Doc. CDF/GC/2005/6, (1° settembre 2005), commi 71-72*

71. Le garanzie procedurali minime richiedono che la domanda sia esaminata da un'autorità competente pienamente qualificata su questioni relative all'asilo e ai

rifugiati. Prima che venga presa una decisione finale, un colloquio con una persona qualificata dovrebbe essere garantito nei casi in cui l'età del bambino o la sua maturità lo rendano possibile. Qualora il bambino non sia in grado di comunicare direttamente con il funzionario preposto in una lingua comune, sarà necessaria l'assistenza di un interprete qualificato. Inoltre, al bambino si deve concedere il "beneficio del dubbio" nel caso in cui ci siano dei dubbi di credibilità riguardo la sua storia, e altresì dovrebbe garantirsi la facoltà di presentare appello per un riesame della decisione.

72. I colloqui devono essere condotti da rappresentanti delle autorità competenti a concedere lo status di rifugiato, che terranno in considerazione, ai fini della valutazione finale, la situazione speciale dei bambini non accompagnati nel valutare lo status di rifugiato e nel cercare di conoscere la sua storia, la sua cultura e il suo passato. Il processo di valutazione comprende un esame condotto per ogni singolo caso e tenendo conto della combinazione unica di fattori personali, familiari e culturali presenti nella vita del bambino, compreso il background personale, familiare e culturale del bambino. Il tutore e il rappresentante legale dovrebbero essere presenti durante tutti i colloqui.

Comitato delle NU sui diritti dell'infanzia, [Commento generale n. 14 sul diritto del minore a considerare i suoi superiori interessi come considerazione primaria \(art.3, comma 1 della CRC\), doc. CRC/C/GC/14, \(29 maggio 2013\) commi 43-45](#)

43. La valutazione sull'interesse superiore di un bambino deve comprendere il rispetto del diritto del bambino di esprimere liberamente le proprie opinioni e il peso attribuito a tali punti di vista in tutte le questioni che lo riguardano. Questo è indicato chiaramente nel commento generale n. 12 del Comitato, che evidenzia anche i collegamenti inestricabili tra gli articoli 3, commi 1 e 12. I due articoli hanno ruoli complementari: il primo mira a realizzare l'interesse superiore del bambino, e il secondo prevede la metodologia per ascoltare le opinioni del bambino o dei bambini e la loro inclusione in tutte le questioni che lo riguardano, compresa la valutazione del suo superiore interesse. L'articolo 3, comma 1, non può essere applicato correttamente se i requisiti dell'articolo 12 non sono soddisfatti. Allo stesso modo, l'articolo 3, comma 1, rafforza la funzionalità dell'articolo 12, facilitando il ruolo essenziale dei bambini in tutte le decisioni che riguardano la loro vita.

44. Le capacità evolutive del bambino (articolo 5) si devono prendere in considerazione quando sono in gioco i superiori interessi del bambino e il diritto all'ascolto. Il Comitato ha già stabilito che più il bambino sa, ha sperimentato e comprende, più il genitore, il tutore legale o altre persone legalmente responsabili per lui o lei, devono trasformare l'indirizzo e l'orientamento in promemoria e consigli, e in seguito, in uno scambio su un piano di parità. Allo stesso modo, man mano che il bambino matura, le sue opinioni hanno un peso crescente nella valutazione del suo miglior interesse. I bambini in fasce e i bambini molto piccoli hanno gli stessi diritti di tutti i bambini sulla valutazione dei loro superiori interessi, anche se non possono esprimere le loro opinioni o rappresentare se stessi allo stesso modo dei bambini più grandi. Gli Stati devono garantire accordi appropriati, compresa la rappresentanza, se del caso, sulla valutazione del loro superiore interesse; lo stesso vale per i bambini che non sono in grado o non sono disposti a esprimere un'opinione.

45. Il Comitato ricorda che l'articolo 12, comma 2 della Convenzione prevede il diritto del bambino all'ascolto, direttamente o tramite un rappresentante, in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo che lo riguardi [...].

Il modo di accertare/"ascoltare" le opinioni di un bambino può variare, a seconda dell'età e della maturità del bambino e delle circostanze particolari del caso. In alcuni casi, ad esempio, chiedere a un bambino di comparire in tribunale potrebbe non

essere nel superiore interesse del bambino - per esempio si potrebbe rischiare di traumatizzarlo. A tale riguardo, la Corte europea dei diritti dell'uomo non interpreta il diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 della CEDU), poiché richiede sempre che il minore venga ascoltato in tribunale.

Nel caso particolare di *Sahin c. Germania* (vedi sotto), il bambino aveva meno di 4 anni quando iniziò il processo d'appello della causa. La corte aveva ascoltato le testimonianze di un esperto che aveva tenuto diversi incontri con il bambino e basava la sua opinione su un'attenta analisi del parere del bambino.

***Sahin c. Germania*, Corte CEDU, ricorso n. 30943/96, sentenza dell'8 luglio 2003**

73. Per ciò che riguarda la questione dell'audizione del minore in tribunale, la Corte considera che, come regola generale, spetta ai giudici nazionali valutare gli elementi di prova dinanzi a loro, compresi i mezzi utilizzati per accertare i fatti pertinenti [...]. Sarebbe eccessivo dire che i tribunali nazionali sono sempre tenuti a sentire un minore in aula sulla questione dell'accesso a un genitore che non ne abbia la custodia, ma ciò dipende dalle circostanze specifiche di ciascun caso, tenendo in debito conto l'età e maturità del minore in questione.

Diritto dell'UE

Ai sensi della normativa dell'UE, l'articolo 24, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che i minori possono esprimere liberamente le loro opinioni e che tali punti di vista devono essere presi in considerazione per le questioni che li riguardano in base all'età e alla maturità. Questa disposizione è di applicabilità generale e non si limita a particolari procedimenti (FRA, [Manuale sul diritto europeo relativo ai diritti del minore, pagina 41](#)).

La CGUE ha interpretato il significato di questa disposizione in combinato disposto con gli obblighi degli Stati ai sensi del [Regolamento Bruxelles II bis](#). La Corte ha affermato che l'audizione del minore in modo particolare quando, come potrebbe darsi il caso, la presenza fisica del minore dinanzi al tribunale, può rivelarsi inadeguata e persino dannosa per la salute psicologica del bambino che viene spesso esposto alle tensioni tra i genitori che li influenzano negativamente. Il giudice nazionale deve tenere conto dell'interesse superiore del minore nel valutare ciò.

Carta dell'UE sui Diritti Fondamentali

Articolo 24 I diritti del minore

1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abolisce il regolamento (CE) n. 1347/2000)

(Regolamento Bruxelles II bis)

Articolo 11

Ritorno del minore

[...]

2. Nell'applicare gli articoli 12 e 13 della convenzione dell'Aia del 1980, si assicurerà che il minore possa essere ascoltato durante il procedimento se ciò non appaia inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità.

***Joseba Andoni Aguirre Zarraga contro Simone Pelz*, CGUE, C-491/10 PPU, Sentenza del 22 dicembre 2010**

62. A questo riguardo, si deve innanzitutto rilevare che dall'art. 24 della suddetta carta e dall'art. 42, n. 2, lett. A), del regolamento n. 2201/2003 risulta che tali disposizioni non si riferiscono all'udienza del minore in quanto tale, ma al bambino che ha l'opportunità di essere ascoltato.

63. In primo luogo, è un requisito dell'articolo 24, comma 1 della Carta che i bambini possano esprimere liberamente le loro opinioni e che le opinioni espresse debbano essere prese in considerazione per le questioni che riguardano i minori, unicamente "in base alla loro età e maturità » e dell'articolo 24, comma 2, della Carta che, in tutte le azioni relative ai minori, si tenga conto dell'interesse superiore del minore, poiché tali interessi possono allora giustificare una possibile decisione di non ascoltare il minore. In secondo luogo, l'art. 42, n. 2, lett. A), del regolamento stabilisce che il minore abbia la possibilità di essere ascoltato «a meno che l'udienza non sia ritenuta inappropriata tenuto conto della sua età o del suo grado di maturità».

64. Di conseguenza, spetta al giudice che deve pronunciarsi sul ritorno di un minore, valutare se tale udienza sia appropriata, in quanto i conflitti che rendono necessaria una sentenza che attribuisce la custodia di un bambino a uno dei genitori e le relative tensioni, creare situazioni in cui l'ascolto del minore, in particolare quando, come potrebbe darsi il caso, la presenza fisica del minore dinanzi al tribunale, possa rivelarsi inappropriata e persino dannosa per la salute psicologica del bambino, che è spesso esposto alle suddette tensioni e influenzati negativamente da esse. Di conseguenza, pur rimanendo un diritto del minore, il suo ascolto non può costituire un obbligo assoluto, ma deve essere valutato tenendo conto di ciò che è richiesto nell'interesse superiore del minore in ogni singolo caso, in conformità dell'articolo 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali.

65. Ne consegue che, come previsto dall'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 42, comma 2, primo sub comma, del regolamento n. 2201/2003, non è una conseguenza necessaria del diritto del bambino l'essere sentito in udienza dinanzi al giudice dello Stato Membro di origine, ma tale diritto richiede che siano messe a disposizione del minore le procedure e le condizioni legali che consentano al minore di esprimere le sue opinioni e che quelle stesse siano accolte dal tribunale.

66. In altre parole, mentre non è previsto dall'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 42, comma 2, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 che il giudice dello Stato Membro di origine ottenga il parere del minore in ogni caso mediante un'udienza, e che la suddetta corte abbia così un certo grado di discrezionalità, resta il fatto che, quando tale giudice decide di ascoltare il minore, quelle disposizioni impongono al giudice di adottare tutte le misure appropriate per l'udienza, tenuto conto dell'interesse superiore del minore e delle circostanze di ogni singolo caso, al fine di garantire l'efficacia di tali disposizioni e offrire al minore una reale ed effettiva opportunità di esprimere le proprie opinioni.

II. Diritto ad un processo equo e accesso al tribunale

Le normative nazionali dovrebbero facilitare, se del caso, la possibilità di accesso ai tribunali ai minori che abbiano una sufficiente comprensione dei loro diritti.

Ai minori deve essere accordata una protezione speciale in qualsiasi procedura dinanzi a una corte o tribunale. I minori devono avere un accesso effettivo in tribunale in modo da poterli garantire la tutela dei loro diritti.

I diritti specifici si applicano solo a coloro accusati di reati, ma garanzie simili, laddove ritenute rilevanti, sono state considerate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo come obbligatorie nelle cause civili se i processi devono essere ritenuti "equi".

Nei casi di *T. c. Regno Unito* e *V. c. Regno Unito*, la corte aveva deciso che i procedimenti penali dovevano essere adattati alle necessità dei bambini. Gli imputati T. e V. (entrambi di 10 anni) erano stati accusati di omicidio di un bambino di due anni. I ragazzi furono sottoposti ad udienza pubblica durante 3 settimane in un tribunale per adulti. Il processo fu preceduto e accompagnato da una massiccia pubblicità nazionale e internazionale. In qualche caso, avevano tentato di attaccare i veicoli che li trasportavano in tribunale. Un bambino undicenne probabilmente troverebbe l'impostazione del eccessivamente formale del tribunale intimidente, sia che sia coinvolto come testimone o come imputato. I bambini soffrono degli effetti post-traumatici del processo.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, gli imputati devono avere il diritto di comprendere cosa accade durante il processo e di poter svolgere un ruolo attivo nella propria difesa, almeno nella misura in cui ci si potrebbe ragionevolmente aspettare da un bambino. La sola presenza fisica non è sufficiente.

Diritto Internazionale

Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR)

Articolo 14

1. Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare la fondatezza di un'accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale in una società democratica, sia quando lo esiga l'interesse della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicità nuocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l'interesse di minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei figli. [...]

(d) ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo;

Convenzione sui diritti dell'infanzia (CRC)

Articolo 40

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:

(b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie: [...]

(iii) - che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione europea dei diritti dell'uomo o CEDU)

Articolo 6 Diritto ad un equo processo

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.

[...]

3. In particolare, ogni soggetto accusato di reato ha i seguenti minimi diritti di:

[...]

(c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; [...]

Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di bambino, 17 nov 2010

D. Una giustizia a misura di minore durante il procedimento giudiziario

1. Accesso alla giustizia e al procedimento giudiziario

34. I minori, in quanto titolari di diritti, dovrebbero avere accesso a mezzi di ricorso per esercitare in modo efficace i loro diritti o agire contro una violazione degli stessi. Il diritto interno dovrebbe agevolare, se del caso, la possibilità di accesso alla giustizia da parte dei minori che hanno una sufficiente conoscenza dei loro diritti nonché l'uso di mezzi di ricorso per tutelare tali diritti sulla base di un'assistenza legale prestata in modo adeguato.

35. Dovrebbe essere rimosso ogni ostacolo all'accesso alla giustizia quali le spese processuali o la mancanza di assistenza legale.

36. Nel caso di alcuni specifici reati commessi a danno di minori o di determinati

aspetti del diritto civile o del diritto di famiglia, l'accesso alla giustizia dovrebbe essere concesso, se del caso, per un certo periodo di tempo dopo il raggiungimento della maggiore età da parte del minore. Gli Stati membri sono invitati a rivedere le loro norme relative alla prescrizione.

V. c. Il Regno Unito, Corte EDU, ricorso n. 24888/94, sentenza del 16 dicembre 1999

88. La Corte fa presente che il processo del richiedente ha avuto luogo nell'arco di tre settimane a porte aperte presso la Crown Court. Sono state prese misure speciali in considerazione della giovane età del richiedente e per favorire la sua comprensione del processo: per esempio, gli era stato spiegato lo svolgimento del processo ed è stato portato per prendere visione dell'aula in anticipo, e i tempi di udienza sono stati abbreviati in modo tale da non per stancare eccessivamente gli imputati.

Ciononostante, le formalità e il rituale della Crown Court a volte possono sembrare incomprensibili e intimidatori per un bambino di undici anni, è dimostrato che alcune delle modifiche apportate nell'aula del tribunale, in modo particolare la pedana rialzata dei testimoni progettata per consentire agli imputati di vedere cosa succede, aveva l'effetto di aumentare il senso di disagio del ricorrente durante il processo, dal momento che si sentiva esposto agli sguardi della stampa e del pubblico. Il processo ha abbondantemente sollevato l'interesse del pubblico e della stampa, sia all'interno che all'esterno del tribunale, nella misura in cui il giudice nel riassumere i fatti si è riferito ai problemi causati ai testimoni dall'ondata di pubblicità e ha chiesto alla giuria di prendere in ciò in considerazione nel valutare le loro prove in loro possesso [...].

89. Vi sono numerosi accertamenti psichiatrici che dimostrano la capacità del richiedente di partecipare al processo. Pertanto, nel novembre 1993, la dottoressa Susan Bailey durante il processo, diede testimonianza che ogni volta che vedeva il ricorrente prima del processo questi piangeva inconsolabilmente e non era in grado di parlare delle circostanze del reato in alcun modo utile [...]. Analogamente, nel suo rapporto del settembre 1993, il dott. Bentovim rivelò che il ricorrente soffriva degli effetti post-traumatici e trovava molto difficile e angosciante pensare o parlare degli eventi in questione, rendendo impossibile accertare molti aspetti [...]. Dopo il processo, nel gennaio 1995, il ricorrente disse al dottor Bentovim di essere stato terrorizzato dall'essere guardato in tribunale e si era spesso trovato a preoccuparsi di ciò che la gente pensava di lui. Non era stato in grado di prestare attenzione al processo e passava il tempo a contare mentalmente o a disegnare sagome nelle sue scarpe. Il dott. Bentovim osservò che, in considerazione dell'imaturità di V., era "fortemente in dubbio" che potesse capire la situazione e fosse in grado di dare informazioni ai suoi avvocati [...]. Il rapporto del dott. Bailey del novembre 1997 descriveva anche i tentativi del ricorrente di distrarsi durante il processo, la sua incapacità di ascoltare ciò che era veniva detto e il disagio a lui causato dalla natura pubblica del processo [...].

90. In tali circostanze la Corte non ritiene che fosse sufficiente, ai fini dell'articolo 6, comma 1 che il richiedente fosse rappresentato da avvocati qualificati ed esperti. Il presente caso è diverso da quello di Stanford [...], in cui la Corte non aveva riscontrato alcuna violazione derivante dal fatto che l'imputato non potesse sentire alcune delle prove fornite al processo, in considerazione del fatto che il suo avvocato, in grado di sentire tutto ciò che veniva detto ed in grado di seguire le istruzioni del suo cliente in ogni momento, aveva scelto, per motivi tattici, di non richiedere che l'accusato sedesse vicino ai testimoni. Ora, sebbene i rappresentanti legali del ricorrente fossero seduti, come affermato dal PM, "a distanza di sussurro", è altamente improbabile che il ricorrente si sentisse sufficientemente disinibito, in tribunale, mentre mentalmente teso e sotto l'occhio del pubblico, da potersi consultare con essi durante il processo o, in realtà che, data la sua immaturità e il suo stato emotivo disturbato, sarebbe stato capace, all'esterno del tribunale di collaborare con i suoi avvocati e dare loro informazioni necessari ai fini della sua

difesa.

91. In conclusione, la Corte ritiene che il ricorrente non sia stato in grado di partecipare efficacemente al procedimento penale a suo carico e che, di conseguenza, sia stato negato un processo equo in violazione dell'articolo 6, comma 1.

III. Nomina del Tutore

I tutori svolgono un ruolo importante nelle diverse circostanze di vita dei minori non accompagnati o separati dalle loro famiglie o che non possono avvalersi della protezione dei loro genitori o persone che ne sono responsabili.

Per ciascun bambino non accompagnato o separato dalla famiglia deve essere nominato al più presto un tutore. Gli Stati sono tenuti ad accertarsi che per ciò vi sia un quadro di riferimento normativo. I tutori devono aver seguito, e devono continuare a seguire, un'adeguata formazione professionale.

Il tutore è di complemento a, ma non sostituisce, la figura dell'avvocato.

Il tutore svolge un ruolo centrale nel garantire l'accesso all'assistenza legale ai minori non accompagnati o nel sostenere il bambino nella ricerca di un consulente.

Il tutore è considerato una persona indipendente addetto a tutelare l'interesse superiore e il benessere generale del bambino, e in tal senso integra la capacità giuridica limitata del minore, laddove necessario, allo stesso modo in cui lo fanno i genitori.

Il tutore è distinto dall'avvocato qualificato o altro professionista legale che fornisce assistenza legale, parla a nome del bambino e lo rappresenta legalmente nelle dichiarazioni scritte e di persona dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie nei processi penali, migratori o altri processi legali così come previsto dalle normative nazionali.

[Agenzia per i diritti fondamentali \[FRA\], Tutela per i minori privati delle cure genitoriali, Un manuale per rafforzare i sistemi di tutela per soddisfare le esigenze specifiche dei minori vittime della tratta, 2014](#)

Diritto Internazionale

Comitato per i diritti dell'infanzia, [Commento generale n. 6: Trattamento dei minori non accompagnati e separati dalle proprie famiglie fuori dal loro paese d'origine, commi 21, 33, 69](#)

21. I passi successivi, come la nomina di un tutore il più rapidamente possibile, assumono la funzione di misure di protezione per assicurare il rispetto dell'interesse superiore del bambino non accompagnato o separato dalla sua famiglia; di conseguenza per il bambino si dovrebbe avviare il procedimento di richiesta di asilo politico o altri procedimenti amministrativi o giudiziari solo dopo la nomina del tutore. Nei casi in cui i bambini sono coinvolti nei procedimenti di richiesta di asilo politico e altri procedimenti amministrativi e giudiziari, dovrebbe essere assicurato un rappresentante legale oltre che un tutore.

Nomina di un tutore o di un consulente e di un rappresentante legale, (artt.18(2) e 20(1))

33. Gli Stati devono dotarsi di un quadro di riferimento legislativo e prendere le misure necessarie ad assicurare una rappresentazione adeguata dell'interesse superiore del bambino non accompagnato o separato dalla propria famiglia. Gli Stati sono perciò tenuti a nominare un tutore o un consulente non appena sia stato individuato un bambino non accompagnato o separato e devono vigilare sulle disposizioni che riguardano il bambino fino a quando non abbia raggiunto la maggiore età o finché non abbia lasciato il territorio e/o la giurisdizione del territorio, in modo conforme alla Convenzione o ad altri obblighi internazionali. Il tutore deve essere

consultato e informato su tutte le azioni che riguardano il bambino. Inoltre il tutore dovrebbe avere l'autorità di essere presente in tutti i processi decisionali e di pianificazione, quando il bambino viene ascoltato per questioni legate alla sua situazione migratoria e alle richieste giudiziali, nei casi di adozione di soluzioni di cura e custodia del minore e in tutti i tentativi di ricerca di una soluzione durevole. Il tutore, o il consulente, dovrebbe avere le competenze necessarie in merito alla cura del bambino, per garantire che il suo interesse superiore sia salvaguardato e che i bisogni di carattere legale, sociale, sanitario, psicologico, materiale ed educativo siano adeguatamente soddisfatti tramite, tra gli altri, lo stesso tutore, che agirebbe come anello di congiunzione tra il bambino e le agenzie o gli individui specializzati che assicurano costantemente al bambino le cure necessarie. Le agenzie o gli individui i cui interessi potrebbero potenzialmente essere in contrasto con quelli del bambino non dovrebbero essere eleggibili a ottenerne la tutela. Per esempio, gli adulti con cui non vi sono parentele, la cui principale relazione con il bambino sia quella di un datore di lavoro, dovrebbero essere esclusi dal ruolo di tutori.

69. Un bambino richiedente asilo politico dovrebbe essere rappresentato da un adulto che conosce la sua storia, che è competente e in grado di rappresentare il suo interesse superiore (vedi sezione V(b), Nomina di un tutore o di un consulente o rappresentante legale). Inoltre, al bambino non accompagnato o separato dalla propria famiglia deve essere comunque garantita la possibilità di avere gratuitamente un rappresentante legale qualificato, anche nei casi in cui la domanda per la richiesta dello status di rifugiato segua le normali procedure previste per gli adulti.

Diritto UE

DIRETTIVA 2004/83/CE DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativa alle norme minime per la qualifica e lo status dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi quali rifugiati o persone che altrimenti necessitano di protezione internazionale e il contenuto della protezione accordata ([Direttiva qualifiche UE](#))

Articolo 31

1. Gli Stati membri adottano quanto prima dopo la concessione della protezione internazionale misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati, da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, la rappresentanza da parte di un organismo incaricato della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario.
2. Nel dare attuazione alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché le esigenze del minore siano debitamente soddisfatte dal tutore o rappresentante designato. Le autorità competenti procedono a verifiche periodiche.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i minori non accompagnati siano alloggiati:
 - a) presso familiari adulti; o
 - b) presso una famiglia affidataria; o
 - c) in centri specializzati nell'ospitare i minori; o
 - d) secondo altre modalità che offrano un alloggio idoneo per i minori.

In questo contesto si tiene conto del parere del minore conformemente all'età e al grado di maturità dello stesso.

4. Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto dell'interesse superiore del minore in questione e, in particolare, della sua età e del grado di maturità. I cambi di residenza di minori non accompagnati sono limitati al minimo.
5. Se a un minore non accompagnato è concessa la protezione internazionale e la ricerca dei suoi familiari non è ancora stata avviata, gli Stati membri procedono a

rintracciarli quanto prima a seguito del riconoscimento della protezione internazionale, tutelando l'interesse superiore del minore non accompagnato. Se la ricerca è già stata avviata, gli Stati membri ove opportuno continuano la procedura di ricerca. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale.

6. Le persone che si occupano di minori non accompagnati devono aver ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze degli stessi.

La [Direttiva sulle procedure di Asilo](#) (articolo 2, lettera n) e la [Direttiva sulle condizioni di accoglienza](#) (articolo 2, lettera j)) prevedono la definizione di un rappresentante legale **come segue:**

La persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare il minore non accompagnato nelle procedure previste dalla presente direttiva, allo scopo di garantirne l'interesse superiore ed esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. L'organizzazione designata come rappresentante nomina una persona responsabile di assolvere le funzioni di rappresentanza nei confronti del minore non accompagnato, in conformità della presente direttiva;

[Direttiva 2011/36/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629 /GAI del Consiglio (direttiva UE sulla tratta di esseri umani)

Articolo 15 Tutela dei minori vittime della tratta di esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino un rappresentante del minore vittima della tratta di esseri umani qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore in ragione di un conflitto di interesse con la vittima.

IV. Udienda pubblica

In linea di principio, tutti dovrebbero avere diritto a ad un'udienza equa e pubblica da parte di un tribunale competente, indipendente e imparziale istituito dalla legge, e le sentenze devono essere pronunciate pubblicamente, al fine di garantire la trasparenza. Questo fa parte del principio sul diritto all'ascolto.

Il superiore interesse del bambino deve sempre essere di fondamentale importanza. I tribunali hanno il potere di estromettere tutto o parte del pubblico per motivi specifici, specialmente in considerazione dei diritti del minore alla privacy e del principio dell'interesse superiore del minore.

Anche nei casi in cui il pubblico sia estromesso dal processo, la sentenza, compresi i risultati delle indagini, le prove e le esposizioni giuridiche devono essere rese pubbliche, salvo nei casi in cui lo richieda l'interesse dei minorenni o il processo riguardi le controversie matrimoniali o la tutela dei minori.

Diritto Internazionale

Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR)

Articolo 14

1. Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare la fondatezza di un'accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale in una società democratica, sia quando lo esiga l'interesse della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicità nuocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l'interesse di minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei figli..

Convenzione sui diritti dell'infanzia (CRC)

Articolo 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Articolo 40

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:

(b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto

alle seguenti garanzie: [...]

(iii) - che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)

Articolo 6 Diritto ad un equo processo

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia **esaminata equamente, pubblicamente** ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve **essere resa pubblicamente**, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia

Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani Commento generale n. 32, sull'articolo 14 dell'ICCPR, diritto all'uguaglianza davanti alle Corti e tribunali e ad un processo equo, doc. CCPR/C/GC/32 (2007)

28. Tutti i processi in materia penale o relative una causa legale devono, in linea di principio, essere tenute oralmente e pubblicamente. La veste pubblicistica delle udienze garantisce la trasparenza dei processi e costituisce, pertanto, un'importante garanzia per l'interesse dell'individuo e della società in generale. I tribunali devono fornire informazioni sui tempi e la sede delle udienze pubbliche disponibili al pubblico e prevedere strutture adeguate alla partecipazione dei membri interessati del pubblico, entro dei limiti ragionevoli, tenendo conto, tra l'altro, del potenziale interesse per il caso e della durata dell'udienza. L'obbligo di udienza pubblica non si applica necessariamente a tutti i processi di appello che possono aver luogo sulla base di presentazioni scritte o per le decisioni preprocessuali preliminari prese dai pubblici ministeri e da altre autorità pubbliche.

29. L'articolo 14, comma 1, prende atto che i tribunali hanno il potere di estromettere tutto o parte del pubblico per motivi morali, di ordine pubblico o sicurezza nazionale in una società democratica, o quando l'interesse sulla vita privata delle parti così richieda, o nella misura strettamente necessaria su parere del tribunale, in circostanze particolari in cui la pubblicità sarebbe pregiudizievole per gli interessi della giustizia. Oltre a tali circostanze eccezionali, un'udienza deve essere aperta al pubblico in generale, compreso ai membri dei media, e non deve, essere limitata ad una particolare categoria di persone. Anche nei casi in cui il pubblico è estromesso dal processo, la sentenza, comprese le indagini essenziali, le prove e le argomentazioni giuridiche devono essere rese pubbliche, tranne nei casi in cui l'interesse dei minorenni lo richieda altrimenti, o il processo riguardi controversie matrimoniali o la tutela di bambini.

B. e P. c. Regno Unito, Corte CEDU, Ricorsi nn. 36337/97 e 35974/97, sentenza del 24 aprile 2001

37 l'obbligo di tenere un'audizione pubblica è soggetto ad eccezioni. Ciò si evince dal testo dell'articolo 6 comma 1 stesso, che contiene la condizione che "la stampa e il pubblico possono essere estromessi da tutto o parte del processo ... laddove gli interessi dei minori o la vita privata delle parti lo richiedano, o nella misura strettamente necessaria secondo il parere del tribunale in quelle circostanze particolari in cui la pubblicità pregiudichi gli interessi della giustizia ". [...]

38. Il processo che i presenti richiedevano fosse pubblico riguardava la residenza del figlio di ciascuno degli uomini in seguito al divorzio o alla separazione dei genitori. La Corte ritiene che tali processi sono esempi fondamentali di casi in cui l'esclusione della stampa e del pubblico può essere giustificata al fine di proteggere la privacy del bambino e delle parti e di evitare di pregiudicare gli interessi della giustizia. Per consentire al magistrato giudicante di avere un quadro più completo e accurato possibile dei vantaggi e degli svantaggi sulle varie alternative aperte sulla residenza e contatti con il minore, è essenziale che i genitori e gli altri testimoni si sentano in grado di esprimersi in modo molto spontaneo su questioni altamente personali senza il timore della curiosità o commenti del pubblico.
[...]

47. La Corte rileva che chiunque abbia un interesse può consultare o ottenere una copia del testo integrale delle ordinanze e/o delle sentenze dei tribunali di primo grado per i casi riguardanti la residenza dei minori, e che le sentenze della Corte d'Appello e i tribunali di prima istanza in casi di interesse particolare siano pubblicati abitualmente, consentendo in tal modo al pubblico di studiare il modo in cui i tribunali generalmente si avvicinano a tali casi e i principi applicati nel decidere quei casi. È interessante notare in questo caso, che il primo ricorrente, nonostante il suo desiderio di condividere le informazioni su suo figlio con i nonni del bambino, non abbia mai presentato alcuna richiesta per i nonni né di essere presenti nel tribunale di contea né per chiedere l'autorizzazione di metterli a conoscenza sulla decisione riguardante la residenza.

48. Per ciò che riguarda la natura del processo e alla forma di pubblicità applicata dalla legge nazionale, la Corte ritiene che un'interpretazione letterale dei termini dell'articolo 6 comma 1 riguardante la pronuncia delle sentenze, sarebbe non solo inutile ai fini del controllo del pubblico, ma potrebbe persino frustrare lo scopo primario dell'articolo 6 comma 1, che è quello di garantire un'udienza imparziale (vedere, mutatis mutandis, Sutter, citata sopra, 14, comma 34).

49. La Corte, quindi, stabilisce che la Convenzione non aveva necessità di mettere a disposizione del pubblico la decisione sulla residenza nelle presenti cause, e che non vi è stata violazione dell'articolo 6 comma 1 a questo riguardo.

Moser c. Austria, Corte EDU, Ricorso no. 12643/02, Sentenza del 21 settembre 2006

97. [...] La presente causa riguarda il trasferimento della custodia del figlio della prima ricorrente ad un'istituzione pubblica, in particolare l'Ufficio Sociale per l'assistenza ai minori, quindi l'opposizione di un individuo nei confronti dello Stato. La Corte ritiene che in questo ambito i motivi per escludere il caso dal controllo pubblico debbano essere sottoposti a un attento esame. Questa non era la posizione nel caso di specie, poiché la legge, sulla questione non si pronunciava, e i tribunali hanno semplicemente seguito una pratica consolidata per tenere le udienze a porte chiuse senza prendere in considerazione le caratteristiche particolari del caso.
[...]

102. Non è in discussione il fatto che nessuna delle decisioni dei tribunali sia stata

pronunciata pubblicamente. Pertanto, resta da esaminare se la pubblicità sia stata sufficientemente garantita con altri mezzi [...].

103. La Corte ha stabilito che nella fattispecie, in cui l'esonero di udienza pubblica non era giustificata nelle circostanze, i ... mezzi per rendere pubbliche le decisioni, vale a dire, consentire alle persone che abbiano un interesse legale nel processo di accedere al fascicolo e di pubblicare le decisioni di particolare interesse, in particolare quelle delle corti d'appello o della Corte Suprema, non erano sufficienti a soddisfare i requisiti dell'articolo 6 comma 1.

104. Di conseguenza vi è stata una violazione dell'articolo 6 dovuta alla mancata pronuncia pubblica delle decisioni dei tribunali.

V. Assistenza e rappresentanza legale

Gli avvocati svolgono un ruolo cruciale nell'assicurare il rispetto, la protezione e l'accesso ai diritti di tutte le persone, ancor più nei casi di minori. La disponibilità dell'assistenza legale spesso determina se la persona può o meno accedere al relativo processo o parteciparvi in modo significativo.

Un avvocato che rappresenti un bambino gli spiega i suoi diritti, le procedure e gli garantisce che le sue opinioni saranno ascoltate e tenute in debito conto. Pertanto, gli avvocati devono essere formati in modo specifico sui diritti dei minori e sul modo di lavorare con i bambini.

I minori dovrebbero avere accesso al gratuito patrocinio in modo che possano accedere all'assistenza legale senza alcun costo. L'interesse superiore del bambino dovrebbe essere di fondamentale considerazione in tutte le decisioni di assistenza legale che riguardano i bambini. Ai minori detenuti gli si dovrebbe fornire il gratuito patrocinio. L'assistenza legale offerta ai minori dovrebbe essere accessibile, adeguata all'età, multidisciplinare, efficace e rispondente alle specifiche esigenze legali e sociali dei bambini. Gli Stati dovrebbero prendere misure attive ovunque possibile a garantire che siano disponibili avvocati donne per rappresentare le ragazze.

La Corte europea sui i Diritti Umani ha appurato che l'interrogare un quindicenne senza il suo avvocato, e il mancato rispetto da parte dello stato di garantire l'accesso dell'avvocato al suo cliente durante le prime fasi del processo aveva violato il diritto del ragazzo a un'udienza equa; vista l'età, non sarebbe stato ragionevole aspettarsi che il ragazzo fosse a conoscenza del suo diritto di individuare un avvocato o di comprendere le conseguenze di non averlo fatto (Corte CEDU *Panovits c. Cipro* (4268/04), (2008) paragrafo 84; *Salduz c. Turkey* (36391/02), Grande Camera della Corte Europea (2008) paragrafi 60 e 63). La Corte ha anche riscontrato che il "fallimento manifesto" dell'avvocato di un bambino a rappresentarlo correttamente, insieme a fattori quali l'età e la gravità delle accuse, avrebbe dovuto indurre il tribunale a considerare che il richiedente sollecitasse urgentemente un'adeguata rappresentanza legale (*Güveç c. Turchia* (70337/01), Corte europea (2009) paragrafo 131

Standard Internazionali

Convenzione sui diritti del Fanciullo

Articolo 37

Gli Stati parti vigilano affinché: [...]

(d) ogni fanciullo privato della libertà abbia diritto ad avere rapidamente accesso a un'assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della sua privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in materia.

Articolo 40

[...]

2. ... Gli Stati Parti dovranno garantire in particolare che:

[...]

(b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:

[...]

(ii) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e **di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata** per la preparazione e la presentazione della sua difesa;

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)

Articolo 6 Diritto ad un equo processo [...]

3. In particolare, ogni accusato ha il diritto minimo di: [...]

(c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

Comitato dell'ONU sui Diritti Umani Commento Generale no. 32, sull'Articolo 14 del ICCPR, diritto all'uguaglianza davanti alle Corti e tribunali e ad un processo equo, doc. CCPR/C/GC/32 (2007) comma 10

10. La disponibilità o l'assenza di **assistenza legale** spesso determina se una persona può o meno accedere al relativo procedimento o partecipare in modo significativo. Mentre l'Articolo 14 affronta esplicitamente la garanzia **dell'assistenza legale nei processi penali** di cui al comma 3 (d), gli Stati sono incoraggiati a fornire **assistenza legale gratuita** in altri casi, per coloro che non hanno i mezzi sufficienti per pagare. In alcuni casi, potrebbero persino essere obbligati a farlo. Ad esempio, quando una persona condannata a morte chiede la revisione costituzionale delle irregolarità in un processo penale ma non dispone di mezzi sufficienti per sostenere i costi dell'assistenza legale al fine di perseguire tale ricorso, lo Stato è tenuto a fornire assistenza legale in conformità con l'Articolo 14, comma 1, in combinato disposto con il diritto a un ricorso effettivo come sancito dall'articolo 2, comma 3 del Patto.

Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, Commento generale n. 14 sul diritto del minore a considerare i suoi superiori interessi quale considerazione primaria

96. Il bambino ha bisogno di un'adeguata rappresentanza legale quando il suo interesse superiore debba essere valutato e determinato formalmente dai tribunali e da organi equivalenti. In particolare, nei casi in cui un minore è rinviato a una procedura amministrativa o giudiziaria che comporti la decisione sui suoi superiori interessi, gli si dovrà fornire un rappresentante legale, oltre ad un tutore o rappresentante delle sue opinioni, laddove nella decisione vi sia un potenziale conflitto tra le parti.

Relazione del Portavoce speciale delle NU sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati, Gratuito Patrocinio, doc. ONU. A/HR /23/43 (9 aprile 2013)

3... "L'assistenza legale è un elemento essenziale di un sistema equo, umano ed efficiente di amministrazione della giustizia basato sullo stato di diritto. È una base per il godimento di altri diritti, compreso il diritto a un processo equo, e il diritto ad un ricorso efficace, una condizione preliminare per l'esercizio di tali diritti e un'importante salvaguardia che garantisca l'equità fondamentale e la fiducia pubblica nell'amministrazione della giustizia."

20. L'assistenza legale è una componente essenziale di un sistema giudiziario equo ed efficiente fondato sullo stato di diritto. È anche un diritto in sé e un presupposto essenziale per l'esercizio e il godimento di una serie di diritti umani, compreso il diritto a un processo equo e il diritto ad un ricorso efficace. L'accesso alla consulenza e all'assistenza legale è anche un'importante garanzia che contribuisce a garantire l'equità e la fiducia dell'opinione pubblica nell'amministrazione della giustizia.

Rapporto dell'Alto commissario delle NU per i diritti umani [sull'accesso alla giustizia ai bambini](#) (A/HRC/25/35), 16 dicembre 2013

40. Poiché i bambini sono generalmente svantaggiati nell'affrontare i sistemi giudiziari, sia come risultato di inesperienza o mancanza di risorse nel potersi garantire consulenza e rappresentanza, essi hanno bisogno di accedere a un'assistenza legale gratuita o sovvenzionata e ad altra assistenza adeguata ad affrontare il sistema giudiziario in modo efficace. Senza questa assistenza, i bambini non saranno in grado di accedere a complessi sistemi legali generalmente progettati per gli adulti. Un'assistenza legale gratuita ed efficace è particolarmente importante per i bambini privati della loro libertà.

Rapporto del Portavoce speciale sull'indipendenza dei giudici e avvocati, [Protezione dei diritti dei bambini nel sistema giudiziario](#), 1° aprile 2015

Gratuito Patrocinio a misura di minore

35. Il diritto di accesso alla giustizia è inestricabilmente connesso al diritto all'assistenza legale. Come evidenziato nelle relazioni precedenti, lo scopo dell'assistenza giudiziaria è "contribuire all'eliminazione degli ostacoli e delle barriere che ostacolano o restringono l'accesso alla giustizia fornendo assistenza a persone che altrimenti non potrebbero permettersi la rappresentanza legale e l'accesso al sistema giudiziario" [...]. Di conseguenza, il Portavoce speciale ha richiesto una definizione di assistenza legale il più ampia possibile, tra cui "non solo il diritto all'assistenza legale gratuita nei processi penali, come definito dall'Articolo 14 (3) (d) del Patto Diritti civili e politici, ma anche il poter fornire assistenza legale ed efficace in qualsiasi processo giudiziario o stragiudiziale volto a determinare diritti e doveri" (ibid). Un'ampia definizione e applicazione del patrocinio a spese dello Stato è tanto più importante quando si tratta di diritti dei minori e dei bambini.

36. Come già evidenziato dal Portavoce speciale, i sistemi giuridici, per i bambini possono essere estremamente confusi e difficili, se non addirittura impossibili da seguire, specialmente senza l'aiuto di un professionista legale. "L'assistenza legale fornisce ai bambini i mezzi per comprendere i procedimenti giudiziari, per difendere i loro diritti e far sentire la propria voce" [...]. Il diritto dei bambini di accedere all'assistenza legale è riconosciuto da numerosi strumenti internazionali, tra cui la Convenzione sui diritti dell'infanzia (in particolare, agli articoli 12 e 40), nonché i principi e le linee guida sull'accesso al Patrocinio a spese dello Stato nei sistemi di giustizia penale.

37. Nel suo commento generale n. 10, il Comitato per i diritti dell'infanzia ha spiegato inoltre che, nel preparare la sua difesa, al bambino in conflitto con la legge deve essere garantito una libera e adeguata assistenza legale e di altro tipo di assistenza adeguata. In effetti, in virtù della loro età, dello stato di dipendenza e delle circostanze economiche, la maggior parte dei bambini non è in grado di pagare per l'assistenza legale. Il Portavoce speciale ritiene che, data questa realtà, "i minori debbano avere accesso al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali e civili e le spese amministrative devono essere soppresse".

38. Come esaminato in uno studio del 2011, "fornire assistenza legale tempestiva, competente e adeguatamente realizzata consente il procedere diretto del diritto di un bambino ad un processo legale equo, giusto e partecipativo. Anche il patrocinio a favore dei minori ha il potenziale per promuovere i diritti sostanziali dei bambini ". A tale riguardo, gli avvocati hanno una responsabilità professionale nei confronti dei minori e dovrebbero quindi acquisire le abilità speciali per essere in grado di tener conto delle caratteristiche e dei bisogni unici dei clienti minorenni e fornire efficacemente assistenza legale a misura di bambino.

Le linee guida del Consiglio d'Europa sulla protezione dei diritti umani nel contesto delle procedure di asilo accelerate, 1° luglio 2009

IV. Garanzie procedurali

1. Quando si applicano le procedure di asilo accelerate, i richiedenti asilo dovrebbero godere delle seguenti garanzie procedurali minime: [...] (f) il **diritto di accedere alla consulenza e all'assistenza legale**, fermo restando che il Patrocinio a spese dello Stato dovrebbe essere fornito secondo la legislazione nazionale;

Commento generale n. 6: trattamento dei minori non accompagnati e separati dalle proprie famiglie fuori dal loro paese d'origine, CRC, doc. CRC/GC/2005/6, 1° settembre 2005

36. Nei casi in cui i bambini siano coinvolti in procedure di asilo politico, o altri processi amministrativi e giudiziari, oltre a un tutore, dovrebbe essere nominato anche un rappresentante legale.

Risoluzione 1810 (2011): minori non accompagnati in Europa: problemi di arrivo, soggiorno e ritorno, PACE

5.8 [...] Tutti i minori non accompagnati nelle procedure per la richiesta di asilo devono essere rappresentati da un avvocato oltre ad un tutore, fornito gratuitamente dallo stato e in grado di fare ricorso in tribunale avverso le decisioni giudiziarie in merito alle loro richieste di protezione.

Principi e linee guida delle Nazioni Unite sull'accesso Patrocinio a Spese dello Stato nei sistemi di giustizia penale (giugno 2013)

Principio 11. Patrocinio a spese dello Stato nel superiore interesse del minore

34. In tutte le decisioni di patrocinio a spese dello Stato riguardanti i minori, l'interesse superiore del minore dovrebbe essere la considerazione primaria.

35. Il patrocinio a spese dello Stato ai minori dovrebbe avere la priorità, nell'interesse superiore del minore, ed essere accessibile, adeguato all'età, multidisciplinare, efficace e rispondente alle specifiche esigenze legali e sociali dei bambini.

Linea guida 1. Patrocinio a spese dello Stato.

41. Ogniqualvolta gli Stati svolgono un accertamento sulle condizioni economiche per determinare l'ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato, devono garantire che: [...]

(c) Le persone che richiedono urgentemente patrocinio a spese dello Stato presso le stazioni di polizia, i centri di detenzione o i tribunali dovrebbero ricevere patrocinio a spese dello Stato in via preliminare in attesa dell'ammissibilità. I bambini sono sempre esentati dall'accertamento sulle condizioni economiche;

Linea guida 6. Patrocinio a spese dello Stato nello stadio post-processuale

46. Gli Stati dovrebbero garantire che le persone detenute e i bambini privati della

libertà abbiano accesso patrocinio a spese dello Stato. Laddove non sia disponibile il patrocinio a spese dello Stato, gli Stati dovranno garantire che le suddette persone siano detenute in carcere in conformità con la legge.

Linea guida 9. Attuazione del diritto delle donne all'accesso al Patrocinio a spese dello Stato

52. Gli Stati dovrebbero adottare misure appropriate e adeguate per garantire il diritto delle donne di accedere al Patrocinio a spese dello Stato, tra cui: [...]

(b) Adottare misure attive per garantire che, ove possibile, siano disponibili avvocati di sesso femminile per rappresentare imputate, sospettate e vittime di sesso femminile.

Comitato sui diritti dell'infanzia, [Commento generale n. 10 sui diritti dell'infanzia in materia di giustizia minorile, doc. CRC/C/GC/10, \(25 aprile 2007\)](#), commi 49-50

Assistenza legale o altra assistenza adeguata (art. 40 (2) (b) (ii))

49. Al bambino deve essere garantita l'assistenza legale o di altro tipo nella preparazione e presentazione della sua difesa. Il CRC richiede che al bambino sia fornita assistenza, che non è necessariamente legale in tutte le circostanze, ma si appropriata. È lasciato alla discrezionalità degli Stati parti di determinare come deve essere fornita questa assistenza, pur sempre gratuita. Il Comitato raccomanda agli Stati parti di fornire il più possibile un'adeguata assistenza legale qualificata, come avvocati esperti o professionisti para-legali. È possibile un'assistenza adeguata (ad es. Assistente sociale), tuttavia queste persone devono avere una conoscenza e una comprensione sufficienti sui vari aspetti legali del processo nella giustizia minorile e deve essere istruita a lavorare con quei bambini che si trovano in conflitto con la legge.

50. Come previsto dall'articolo 14 (3) (b) dell'ICCPR, il bambino e il suo assistente devono disporre di tempo e strutture adatti alla preparazione della propria difesa. Le comunicazioni tra il minore e la sua assistenza, sia per iscritto o verbalmente, devono avvenire in condizioni tali che la riservatezza di dette comunicazioni sia pienamente rispettata conformemente alle garanzie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) (vii) del CRC, e il diritto del bambino di essere protetto da interferenze della sua privacy e della sua corrispondenza (articolo 16 della CRC). Un certo numero di Stati parti hanno espresso riserve riguardo a questa garanzia (articolo 40 (2) (b) (ii) della CRC), probabilmente presumendo che essa richieda esclusivamente la prestazione di assistenza legale e quindi da parte di un avvocato. Questo non è il caso e dette riserve possono e devono essere revocate.

[Quaranta c. Svizzera, Corte CEDU, Ricorso n. 12744/87, sentenza del 24 maggio 1991](#)

32. Al fine di determinare se gli "interessi della giustizia" richiedessero che il ricorrente riceva il patrocinio a spese dello Stato, la Corte terrà conto di diversi criteri. [...]

33. In primo luogo, si dovrebbe prendere in considerazione la gravità del reato di cui il sig. Quaranta è stato accusato e la gravità della pena che ha rischiato. [...]

34. Un ulteriore fattore è la complessità del caso. [...]

35. Dette questioni, di per sé complicate, lo erano ancor di più per il signor Quaranta a causa della sua situazione personale: un giovane adulto di origine straniera proveniente da un ambiente svantaggiato, privo di una vera formazione professionale e aveva una lunga fedina penale sporca. Si drogava dal 1975, quasi giornalmente dal 1983, e, all'epoca dei fatti, viveva con la sua famiglia con i benefici della previdenza sociale.

36. Per quanto riguarda le circostanze del caso, la sua presenza di persona dinanzi al giudice istruttore, e poi dinanzi al Tribunale penale, privo dell'assistenza di un avvocato, non gli consentiva di presentare il suo caso in modo adeguato.

Salduz c. Turchia, Corte EDU, ricorso n. 36391/02, Sentenza del 27 novembre 2008

Il richiedente, un diciassettenne, è stato messo in stato di fermo dalla polizia con l'accusa di aver partecipato a una manifestazione illegale a sostegno del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK). Fu interrogato dalla polizia in assenza di un avvocato. Egli ammise la sua partecipazione alla manifestazione. Aveva negato il suo coinvolgimento successivamente, quando portato davanti al pubblico ministero e al giudice istruttore, sostenendo che la sua precedente dichiarazione era stata fatta sotto coercizione. Per il richiedente fu nominato un avvocato dopo essere stato sottoposto a custodia cautelare. Al processo, aveva negato il contenuto della sua dichiarazione fatta alla polizia. I cinque coimputati che avevano testimoniato contro di lui durante le indagini preliminari hanno smentito le loro dichiarazioni durante il processo. La corte tuttavia ha ritenuto colpevole il richiedente basandosi sulla sua dichiarazione fatta durante il fermo della polizia. Le altre prove dinanzi ai tribunali nazionali erano dubbiose, ma interpretata alla luce della dichiarazione del ricorrente fatte alla polizia.

60. La Corte rileva infine che uno degli elementi caratteristici del caso di specie era l'età del ricorrente. Rinviando al numero considerevole di strumenti giuridici internazionali che trattano dell'assistenza giuridica che deve essere concessa ai minori in stato di fermo (paragrafi 32-36 più sopra), la Corte sottolinea l'importanza fondamentale della possibilità per tutti i minori piazzati in stato di fermo di aver accesso ad un avvocato durante tale detenzione.

63. Avuto riguardo di ciò che precede, la Corte conclude che nel caso di specie vi è stata una violazione dell'articolo 6 comma 3 c) della Convenzione combinato con l'articolo 6 comma 1.

Panovits c. Cipro, Corte EDU, Ricorso no. 4268/04, Sentenza del 11 dicembre 2008

67. La Corte evidenzia che il richiedente aveva 17 anni all'epoca dei fatti. Nella giurisprudenza della Corte, relativamente all'Articolo 6, la Corte ha dichiarato che quando le accuse penali sono intentate contro un minore, è essenziale che siano trattate in modo tale da tenere pienamente conto della sua età, del suo livello di maturità e delle sue capacità intellettuali ed emotive, e che vengano prese misure per promuovere la sua capacità di comprendere e partecipare al procedimento [...]. Il diritto di un minore accusato ad una partecipazione effettiva al suo processo penale richiede che sia trattato nel dovuto rispetto della sua vulnerabilità e delle sue capacità sin dalle prime fasi del suo coinvolgimento in un'indagine penale e, in particolare, durante qualsiasi interrogatorio da parte della polizia. Le autorità devono prendere provvedimenti per ridurre il più possibile il suo senso di intimidazione e

inibizione (vedi, mutatis mutandis, T. c. Regno Unito, citata sopra, comma 85) ... e assicurarsi che il minore accusato abbia una vasta comprensione della natura dell'indagine, di ciò che è in gioco nei suoi confronti, compreso il significato di qualsiasi pena che può essere imposta, nonché dei suoi diritti di difesa e, in particolare, del suo diritto a non rispondere [...]. Significa che egli, qualora sia necessario con l'assistenza di, ad esempio, di un interprete, un avvocato, un assistente sociale o un amico, dovrebbe essere in grado di comprendere l'essenza generale di ciò che viene detto dall'ufficiale di polizia che lo arresta e durante l'interrogatorio da parte della polizia stessa.

68. [...] La Corte ritiene che, data la vulnerabilità di un minore accusato e lo squilibrio di potere a cui è sottoposto dalla natura stessa di un procedimento penale, una rinuncia da parte sua o per suo conto di un diritto importante ai sensi dell'articolo 6 può essere accettata solo se è espressa in modo inequivocabile dopo che le autorità hanno adottato tutte le misure ragionevoli per garantire che lui o lei sia pienamente consapevole dei suoi diritti di difesa e possa valutare, per quanto possibile, le conseguenze della sua condotta. [...]

84. Passando ai fatti della presente causa, la Corte ribadisce le sue constatazioni sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente nella fase istruttoria del processo a per il fatto che, pur essendo minorenni, il suo interrogatorio aveva avuto luogo nell'assenza del suo tutore e senza che fosse stato sufficientemente informato del suo diritto a ricevere una rappresentanza legale o del suo diritto a rimanere in silenzio. La Corte fa notare che la confessione del richiedente ottenuta nelle circostanze sopra citate hanno costituito un elemento decisivo della causa dell'accusa contro di lui che sostanzialmente aveva inibito le prospettive della sua difesa al processo e che non era stata rimediata dai procedimenti successivi.

***Güveç c. Turchia*, Corte EDU, Ricorso no. 70337/01, Sentenza del 20 gennaio 2009**

131. Nel caso di specie, l'avvocato che rappresenta il ricorrente non era stato nominato nell'ambito del regime di Patrocinio a spese dello Stato. Tuttavia, la Corte considera che la giovane età del richiedente, la gravità dei reati di cui è stato accusato, le accuse apparentemente contraddittorie contro di lui da parte della polizia e di un testimone dell'accusa [...], il fallimento evidente del suo avvocato nel rappresentarlo correttamente e, infine, le sue numerose assenze alle udienze, avrebbero dovuto indurre il tribunale a considerare che il richiedente dovesse richiedere urgentemente un'adeguata rappresentanza legale. Infatti, un imputato ha il diritto di avere un avvocato assegnato dal tribunale di propria iniziativa "quando gli interessi della giustizia lo richiedano" [...].

Diritto UE

DIRETTIVA 2013/32/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 recante le procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (Direttiva sulle Procedure per i richiedenti Asilo)

Articolo 20 Assistenza e rappresentanza legali gratuite nelle procedure di impugnazione

1. Gli Stati membri dispongono che, su richiesta, siano concesse assistenza e rappresentanza legali gratuite nelle procedure di impugnazione di cui al capo V. Sono ricomprese, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione alle udienze dinanzi al giudice di primo grado a nome del richiedente.

2. Gli Stati membri possono inoltre accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite nelle procedure di primo grado di cui al capo III. In tal caso, l'articolo 19 non si applica.

3. Gli Stati membri possono disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite non siano accordate se un giudice o un'altra autorità competente ritiene che il ricorso del richiedente non abbia prospettive concrete di successo.

Se una decisione di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite ai sensi di tale paragrafo è presa da un'autorità diversa dal giudice, gli Stati membri garantiscono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso tale decisione. In applicazione di tale paragrafo, gli Stati membri garantiscono che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo del richiedente alla giustizia.

4. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono soggette alle condizioni di cui all'articolo 21.

Articolo 22 Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali in ogni fase della procedura

1. Ai richiedenti è data la possibilità di consultare, a loro spese, in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di protezione internazionale, in ciascuna fase della procedura, anche in caso di decisione negativa.

Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce norme per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale ([direttiva dell'UE sulle condizioni di accoglienza](#))

Articolo 26

2. Nei casi di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono l'accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali su richiesta, nella misura in cui tale assistenza e rappresentanza legali sono necessarie per garantire l'accesso effettivo alla giustizia. Ciò include, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione all'udienza dinanzi alle autorità giurisdizionali a nome del richiedente. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono fornite da persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto nazionale, i cui interessi non contrastano o non possono potenzialmente contrastare con quelli del richiedente.

3. Gli Stati membri possono anche disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite siano concesse:

(a) soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o

(b) soltanto mediante i servizi forniti da avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dal diritto nazionale ad assistere e rappresentare i richiedenti.

Gli Stati membri possono disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite non siano accordate se un'autorità competente ritiene che il ricorso o la revisione non

abbiano prospettive concrete di successo. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo del richiedente alla giustizia.

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un paese terzo cittadino o apolide ([regolamento Dublino UE](#))

Articolo 26 Notifica di una decisione di trasferimento

1. Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere o riprendere in carico un richiedente o un'altra persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), lo Stato membro richiedente notifica all'interessato la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, di non esaminare la sua domanda di protezione internazionale. Se l'interessato è rappresentato da un avvocato o un altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di notificare la decisione a tale avvocato o consulente legale invece che all'interessato e, se del caso, comunicare la decisione all'interessato.

2. La decisione di cui al paragrafo 1 contiene informazioni sui mezzi di impugnazione disponibili, compreso quello sul diritto di chiedere l'effetto sospensivo, ove applicabile, e sui termini per esperirli e sui termini relativi all'esecuzione del trasferimento e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui l'interessato deve presentarsi, nel caso in cui si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle persone o sugli enti che possono fornire assistenza legale all'interessato siano comunicate a quest'ultimo unitamente alla decisione di cui al paragrafo 1, sempre che non siano già state comunicate in precedenza.

3. Qualora l'interessato non sia assistito o rappresentato da un avvocato o da un altro consulente legale, gli Stati membri lo informano dei principali elementi della decisione, e in ogni caso dei mezzi di impugnazione disponibili e dei termini per esperirli, in una lingua che il richiedente capisce o che è ragionevole supporre possa capire.

Articolo 27(6)

6. Gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza legale sia, a richiesta, concessa gratuitamente all'interessato che non può assumersene i costi. Gli Stati membri possono prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia più favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.

Senza limitare in modo arbitrario l'accesso all'assistenza legale, gli Stati membri possono prevedere che non sia concessa l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite quando l'autorità competente o l'organo giurisdizionale ritengono che il ricorso o la revisione non abbiano prospettive concrete di successo.

Se la decisione di non concedere gratuitamente l'assistenza e la rappresentanza legale ai sensi di tale paragrafo è adottata da un'autorità diversa da un organo giurisdizionale, gli Stati membri prevedono il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale avverso tale decisione.

Nel soddisfare i requisiti di cui al presente paragrafo, gli Stati membri garantiscono che l'assistenza e la rappresentanza legale non sia oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso del richiedente alla giustizia.

L'assistenza legale comprende almeno la preparazione dei documenti procedurali richiesti e la rappresentanza dinanzi all'autorità giudiziaria e può essere limitata ad avvocati o consulenti che sono specificamente designati dal diritto nazionale a fornire assistenza e rappresentanza. Le modalità di accesso all'assistenza legale sono stabilite dal diritto nazionale.

Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali ([Direttiva UE sui diritti dei minori nei procedimenti penali](#))

Articolo 6 Assistenza di un difensore

1. I minori indagati o imputati nei procedimenti penali hanno il diritto di avvalersi di un difensore ai sensi della direttiva 2013/48/UE. Nulla nella presente direttiva e, in particolare, nel presente articolo pregiudica tale diritto.

2. Gli Stati membri assicurano che il minore sia assistito da un difensore a norma del presente articolo affinché possa esercitare in modo effettivo i propri diritti di difesa.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il minore, una volta informato di essere indagato o imputato in un procedimento penale, sia assistito senza indebito ritardo da un difensore. In ogni caso, il minore è assistito da un difensore a partire dalla circostanza che si verifichi per prima tra le seguenti:

a) prima che sia interrogato dalla polizia o da un'altra autorità di contrasto o giudiziaria;

b) quando le autorità inquirenti o altre autorità competenti procedono ad atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove a norma del paragrafo 4, lettera c);

c) senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale;

d) qualora sia stato chiamato a comparire dinanzi a un giudice o tribunale avente giurisdizione in materia penale, a tempo debito prima che compaia dinanzi allo stesso.

4. L'assistenza di un difensore include quanto segue:

a) gli Stati membri garantiscono che il minore abbia il diritto di incontrare in privato e di comunicare con il difensore che lo assiste, anche prima dell'interrogatorio da parte della polizia o di un'altra autorità di contrasto o giudiziaria;

b) gli Stati membri assicurano che il minore sia assistito da un difensore quando è sottoposto a interrogatorio e che il difensore possa partecipare in modo effettivo nel corso dello stesso. Tale partecipazione avviene secondo le procedure previste dal diritto nazionale, a condizione che tali procedure non pregiudichino l'effettivo esercizio o l'essenza del diritto in questione. Ove un difensore partecipi all'interrogatorio, di tale partecipazione è dato atto utilizzando la procedura di verbalizzazione prevista dal diritto nazionale; L 132/12 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 21.5.2016

c) gli Stati membri assicurano che i minori siano assistiti da un difensore almeno durante i seguenti atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove, nella misura in cui tali atti siano previsti dal diritto nazionale e all'indagato o all'imputato sia richiesto o permesso di parteciparvi:

- i) ricognizioni di persone;
- ii) confronti;
- iii) ricostruzioni della scena di un crimine.

5. Gli Stati membri rispettano la riservatezza delle comunicazioni fra i minori indagati o imputati e il loro difensore nell'esercizio del loro diritto all'assistenza di un difensore previsto dalla presente direttiva. Tali comunicazioni comprendono gli incontri, la corrispondenza, le conversazioni telefoniche e le altre forme di comunicazione consentite ai sensi del diritto nazionale.

6. A condizione che ciò sia compatibile con il diritto a un equo processo, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 3 qualora l'assistenza di un difensore non risulti proporzionata alla luce delle circostanze del caso, tenendo conto della gravità del reato contestato, della complessità del caso e delle misure che potrebbero essere adottate rispetto a tale reato, fermo restando che l'interesse superiore del minore deve sempre essere considerato preminente.

In ogni caso, gli Stati membri devono garantire che il minore sia assistito da un difensore:

- a) quando viene condotto dinanzi a un giudice o tribunale competente per decidere in merito alla detenzione, in qualsiasi fase del procedimento che rientri nell'ambito di applicazione della presente direttiva; e
- b) durante la detenzione.

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché non siano applicabili al minore condanne che impongano la privazione della libertà personale, a meno che il minore sia stato assistito da un difensore in modo da consentirgli di esercitare efficacemente i propri diritti di difesa e, in ogni caso, durante le udienze della corte.

7. Qualora il minore debba, a norma del presente articolo, essere assistito da un difensore ma nessun difensore risulti presente, le autorità competenti rinviando l'interrogatorio del minore o gli altri atti investigativi o di raccolta delle prove previsti al paragrafo 4, lettera c), per un periodo di tempo ragionevole al fine di attendere l'arrivo del difensore o, qualora il minore non ne abbia nominato uno, provvedere esse stesse alla nomina.

8. In circostanze eccezionali, e solo nella fase pre-processuale, gli Stati membri possono derogare temporaneamente all'applicazione dei diritti di cui al paragrafo 3 nella misura in cui ciò sia giustificato alla luce delle circostanze particolari del caso, sulla base di uno dei seguenti motivi imperativi:

- a) ove vi sia la necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà personale o l'integrità fisica di una persona;
- b) ove sia indispensabile un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale in relazione a un reato grave.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti, nell'applicazione del presente paragrafo, tengano conto dell'interesse superiore del minore.

La decisione di procedere a un interrogatorio in assenza del difensore di cui al presente paragrafo può essere adottata soltanto caso per caso da parte di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità competente, a condizione che tale

decisione possa essere sottoposta a controllo giurisdizionale.

5. Articolo 18 Diritto al patrocinio a Spese dello Stato

Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato garantisca l'effettivo esercizio del diritto di essere assistiti da un difensore, a norma dell'articolo 6.

Un numero minimo di Stati fornisce assistenza legale ai minori in modo automatico quando un particolare tipo di azione legale è coperto dal sistema del patrocinio a spese dello Stato. Il Belgio dispone di norme eccezionalmente forti e chiare che esentano automaticamente il minore dal pagamento di tutti i costi relativi a procedimenti giudiziari, comprese le spese legali. In genere, tuttavia, i criteri di idoneità riguardanti la situazione finanziaria dei richiedenti limitano la copertura dell'assistenza legale gratuita. È consueto che queste regole tengano conto della posizione finanziaria dei genitori di un bambino, disposizioni che possono impedire ai bambini di famiglie più ricche che non sostengono l'azione legale dell'erede nel rivolgersi ai tribunali. La Lituania e il Lussemburgo hanno entrambi eluso questa barriera escludendo il reddito dei genitori di un figlio dalla decisione sull'opportunità di concedere il patrocinio a un figlio, mentre la Finlandia considera solo il reddito genitoriale laddove i genitori assistono il minore nel portare avanti la causa.

CRIN: [Diritti, Rimedi e Rappresentanza: Un rapporto globale sull'accesso alla giustizia ai bambini p. 29](#)

VI. Accesso all'informazione

Il garantire che i bambini migranti siano a conoscenza, che abbiano accesso alle informazioni sui loro diritti e che sappiano come rivendicarli al fine di ottenere un ricorso per presunte violazioni, sono elementi fondamentali del dovere di ogni Stato per poter garantire il rispetto e la protezione dei diritti dei bambini. Le informazioni dovrebbero essere adeguate all'età e adattate alle esigenze dei bambini. Queste devono essere proposte nei modi (formati, maniere e lingua/e) comprensibili ai bambini. Il diritto alla traduzione è un elemento importante del diritto all'informazione.

I bambini hanno diritto ad essere informati sui loro diritti e sulle procedure sui processi nella determinazione del loro status, e nei processi civili e penali.

Inoltre, le informazioni riguardanti i diritti dei bambini e i rimedi devono essere messi a disposizione dei genitori e di altre persone che agiscono in qualità di rappresentanti legali dei minori.

Diritto Internazionale

Risoluzione 1810 (2011): dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa minori non accompagnati in Europa: problemi di arrivo, soggiorno e ritorno

5.3. a nessun bambino dovrebbe essere negato l'accesso al territorio o essere sommariamente respinto ai confini di uno stato membro. Si dovrà immediatamente indirizzare all'assistenza e disporre l'assistenza dai servizi specializzati al fine di identificare se si tratta di migrante minore, verificando le sue circostanze personali ed esigenze di protezione e, infine, individuare una soluzione duratura nel miglior interesse del bambino;

5.6. si dovrebbe fornire senza indugio, ai minori non accompagnati, l'assistenza legale, sociale e psicologica. I bambini dovrebbero essere informati immediatamente all'arrivo o all'intercettazione, individualmente e in una lingua e modi comprensibili, sul loro diritto alla protezione e all'assistenza, compreso il loro diritto di chiedere asilo o altre forme di protezione internazionale e le procedure necessarie e le loro implicazioni;

5.7. tutte le interviste con un minore non accompagnato riguardanti le sue informazioni personali e il suo background dovrebbero essere gestite individualmente da personale specializzato e ben addestrato e in presenza del tutore del bambino; [...]

5.14. le possibilità di ricongiungimento familiare si devono estendere al di là del paese di origine e affrontate da una prospettiva umanitaria che esplori i legami familiari più ampi nel paese ospitante e nei paesi terzi, guidata dal principio dell'interesse superiore del minore. Il regolamento Dublino II si dovrebbe applicare solo ai minori non accompagnati se il trasferimento verso un paese terzo è nell'interesse superiore del minore;

Venti linee guida sul rimpatrio forzato, Comitato dei Ministri, Consiglio d'Europa

Linea guida 4. Notifica del provvedimento di allontanamento

1. La notifica del provvedimento di allontanamento deve essere inviata direttamente per iscritto all'interessato o tramite il suo rappresentante autorizzato. Se necessario, si dovrà fornire al destinatario una spiegazione sulla notifica del provvedimento in una lingua che lui o lei comprenda. La notifica del provvedimento deve indicare:
- le motivazioni legali e di fatto su cui si basa;

- i rimedi disponibili, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno un effetto sospensivo, e i termini entro i quali tali rimedi possono essere esercitati.
- 2. le autorità dello Stato ospitante, inoltre, sono pregate di indicare:
 - gli organismi dai quali si possono ottenere ulteriori informazioni in merito all'esecuzione del provvedimento di allontanamento;
 - le conseguenze della mancata conformità al provvedimento di allontanamento.

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)

Articolo 6 Diritto ad un equo processo

[...]

3. Ogni soggetto **accusato di un reato penale** ha i seguenti minimi diritti:

- (a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
[...].

Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC)

Articolo 40

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:

(b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:

(ii) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;

Diritto dell'UE

Direttiva dell'UE sulle Procedure sulla richiesta d'Asilo

Articolo 12

Garanzie per i richiedenti

1. In relazione alle procedure di cui al capo III, gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti godano delle seguenti garanzie:

(a) il richiedente è informato, in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire, della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi durante il procedimento, nonché delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con le autorità. È informato in merito ai tempi e ai mezzi a sua disposizione per adempiere all'obbligo di addurre gli elementi di cui all'articolo 4 della direttiva 2011/95/UE, nonché delle conseguenze di un ritiro esplicito o implicito della domanda. Tali informazioni sono fornite in tempo utile affinché il richiedente asilo possa far valere i diritti sanciti dalla presente direttiva e conformarsi agli obblighi descritti nell'articolo 13;

Articolo 19

Informazioni giuridiche e procedurali gratuite nelle procedure di primo

grado

1. Nelle procedure di primo grado di cui al capo III gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti ricevano gratuitamente, su richiesta, informazioni giuridiche e procedurali, comprendenti, come minimo, le informazioni sulla procedura con riguardo alla situazione particolare del richiedente. In caso di decisione negativa su una domanda di primo grado, gli Stati membri forniscono altresì ai richiedenti, su richiesta, informazioni — oltre a quelle fornite ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera f), — al fine di chiarire i motivi di tale decisione e spiegare in che modo è possibile contestare la decisione.

2. La fornitura gratuita di informazioni giuridiche e procedurali è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 21.

Articolo 25

[...]

4. I minori non accompagnati e i loro rappresentanti ricevono gratuitamente le informazioni giuridiche e procedurali di cui all'articolo 19 anche nelle procedure di revoca della protezione internazionale previste al capo IV.

Direttiva sul Diritto all'informazione 2012/13/EU

Articolo 3 Diritto all'informazione sui diritti

1. Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l'esercizio effettivo di tali diritti:

- a) il diritto a un avvocato;
- b) le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio;
- c) il diritto di essere informato dell'accusa, a norma dell'articolo 6;
- d) il diritto all'interpretazione e alla traduzione;
- e) il diritto al silenzio.

2. Gli Stati membri assicurano che le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 siano fornite oralmente o per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto delle eventuali necessità delle persone indagate o imputate in condizioni di vulnerabilità.

Direttiva sui diritti del bambino nei processi penali

Articolo 4 Diritto all'informazione

1.

1. Gli Stati membri assicurano che, quando il minore è informato di essere indagato o imputato in un procedimento penale, gli siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti i suoi diritti, ai sensi della direttiva 2012/13/UE, e quelle concernenti gli aspetti generali dello svolgimento del procedimento.

Gli Stati membri provvedono altresì affinché il minore sia informato dei diritti sanciti nella presente direttiva. Tali informazioni devono essere fornite:

(a) tempestivamente, quando il minore è informato di essere indagato o imputato, per quanto concerne:

- (i) il diritto che sia informato il titolare della responsabilità genitoriale, di cui all'articolo 5;
- (ii) il diritto di essere assistito da un difensore, di cui all'articolo 6;

- (iii) il diritto alla protezione della vita privata, di cui all'articolo 14;
 - (iv) il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante fasi del procedimento diverse dalle udienze, di cui all'articolo 15, paragrafo 4;
 - (v) il diritto al patrocinio a spese dello Stato, di cui all'articolo 18;
- (b) nella prima fase appropriata del procedimento, per quanto concerne:
- (i) il diritto a una valutazione individuale, di cui all'articolo 7;
 - (ii) il diritto a un esame medico, incluso il diritto all'assistenza medica, di cui all'articolo 8; (iii) il diritto alla limitazione della privazione della libertà personale e al ricorso a misure alternative, compreso il diritto al riesame periodico della detenzione, di cui agli articoli 10 e 11;
 - (iv) il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante le udienze, di cui all'articolo 15, paragrafo 1;
 - (v) il diritto di presenziare al processo, di cui all'articolo 16;
 - (vi) il diritto a mezzi di ricorso effettivi, di cui all'articolo 19;
- (c) al momento della privazione della libertà personale, per quanto concerne il diritto a un trattamento specifico durante la privazione della libertà personale, di cui all'articolo 12.
- Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano trasmesse per iscritto e/o oralmente, in un linguaggio semplice e accessibile, e le informazioni fornite siano verbalizzate secondo la procedura di cui al diritto nazionale.
- Qualora al minore sia trasmessa la comunicazione dei diritti ai sensi della direttiva 2012/13/UE, gli Stati membri provvedono affinché tale comunicazione contenga il riferimento ai diritti riconosciuti dalla presente direttiva.

VII. Diritto all'interpretazione

Garantire un'interpretazione accurata è fondamentale per l'equità dei processi, e l'effettiva assistenza legale nei processi legali, ivi comprese le procedure di asilo e di migrazione nei casi in cui i soggetti, quali richiedenti asilo o testimoni, non parlino o capiscano la lingua utilizzata dai funzionari, compresi i processi del paese ospitante.

È importante che l'interpretazione sia disponibile non solo per i bambini che non parlano la lingua durante gli incontri con le autorità, ma anche negli incontri tra i minori e il loro consulente legale e il loro tutore.

È di primaria importanza per i consulenti legali costruire la fiducia e informare in modo efficace il bambino in modo tale da poter fornire un'assistenza di qualità. Ciò è piuttosto difficile se non si riesce ad interagire attraverso un interprete. L'insufficienza di qualifiche, abilità o l'atteggiamento irrispettoso **dell'interprete** possono compromettere la qualità dell'assistenza legale fornita e il rispetto dei diritti del bambino. Gli interpreti devono ricevere una formazione specifica e avere esperienza di lavoro con bambini.

Diritto Internazionale

Patto Internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR)

Articolo 14

[...] 3. Ogni individuo **accusato di un reato** ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo, alle seguenti garanzie: [...]

(f) a farsi assistere gratuitamente da un interprete, nel caso egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza;

Convenzione sui diritti dell'infanzia

Articolo 40

[...]

2. ...Gli Stati Parti, vigilano in particolare:

(b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie: [...]

(vi) di essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;

Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo e Libertà Fondamentali (CEDU)

Articolo 6(3)(e)

3. In particolare, ogni accusato ha diritto a:

[...]

(e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la

lingua usata all'udienza.

CCPR, [Commento Generale no. 32](#), Articolo 14, Diritto ad un giudizio imparziale e all'uguaglianza dinanzi ai tribunali

13. [...] Il principio di uguaglianza tra le parti [...] in casi eccezionali, potrebbe [...] richiedere l'assistenza **gratuita di un interprete** laddove diversamente la parte indigente non potrebbe partecipare al processo a parità di condizioni o per i testimoni da esso prodotti.

32. [...] Nei casi di un imputato indigente, la comunicazione con il difensore può essere garantita soltanto se viene fornito gratuitamente un interprete durante la fase delle indagini preliminari e durante il dibattimento. [...]

40. Il diritto all'assistenza gratuita di un interprete qualora l'imputato non sia in grado di comprendere o parlare la lingua usata in tribunale come previsto dall'Articolo 14, comma 3 (f) sancisce un altro aspetto dei principi di equità e di armi pari nei procedimenti penali. Questo diritto emerge in tutte le fasi orali del processo. Si applica agli stranieri e ai cittadini. Tuttavia, gli imputati la cui lingua madre differisce dalla lingua ufficiale del tribunale non hanno, in linea di principio, il diritto alla libera assistenza di un interprete se conoscono la lingua ufficiale abbastanza da potersi difendere in modo efficace.

Diritto dell'UE

Direttiva dell'UE sulle Procedure di richiesta asilo

Articolo 8

Informazione e consulenza nei centri di trattenimento e ai valichi di frontiera

1. Qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo. In tali centri di trattenimento e ai valichi di frontiera gli Stati membri garantiscono servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo.

[...]

Articolo 12 Garanzie per i richiedenti

1. In relazione alle procedure di cui al capo III, gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti godano delle seguenti garanzie: [...]

(b) il richiedente riceve, laddove necessario, l'assistenza di un interprete per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti. Gli Stati membri reputano necessario fornire tale assistenza almeno quando il richiedente è convocato a un colloquio personale di cui agli articoli da 14 a 17 e 34 e una comunicazione adeguata risulta impossibile in sua mancanza. In questo e negli altri casi in cui le autorità competenti convocano il richiedente asilo, tale assistenza è retribuita con fondi pubblici;

Articolo 15 Criteri applicabili al colloquio personale

[...] 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. A tal fine gli Stati membri: [...]

(c) selezionano un interprete idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio. Il colloquio si svolge nella lingua prescelta dal richiedente, tranne se esiste un'altra lingua che capisce e nella quale è in grado di comunicare chiaramente. Se possibile gli Stati membri prevedono, su istanza del richiedente, un interprete del suo stesso sesso, a meno che l'autorità accertante abbia motivo di ritenere che tale domanda si basi su motivi non connessi alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo comprensibile;

Regolamento UE 604/2013 (Regolamento Dublino III)

Articolo 5(4)

4. Il colloquio personale è effettuato in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e nella quale questi è in grado di comunicare. Ove necessario, gli Stati membri si avvalgono di un interprete che sia in grado di garantire una comunicazione adeguata tra il richiedente e la persona che effettua il colloquio personale.

Diritto alla traduzione e Interpretazione [Direttiva 2010/64/UE](#)

Articolo 2 – Diritto all'interpretazione

1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale in questione siano assistiti senza indugio da un interprete nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari.

[...]

Articolo 3 – Diritto alla traduzione dei documenti fondamentali

1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento.

2. Tra i documenti fondamentali rientrano le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d'imputazione e le sentenze.

3. In qualsiasi altro caso le autorità competenti decidono se sono fondamentali altri documenti. Gli indagati o gli imputati o il loro avvocato possono presentare una richiesta motivata a tal fine.

VIII. Il criterio della durata ragionevole

I processi si devono tenere in tempi ragionevoli per tutta una serie di procedimenti che riguardano il minore, compresi, ma non solo, la custodia, lo status e le questioni penali. Lo scorrere del tempo non è percepito allo stesso modo da bambini e adulti. I ritardi o il prolungamento del processo decisionale hanno effetti particolarmente negativi sui bambini. Le procedure relative a, o che abbiano un impatto sui bambini dovrebbero pertanto essere considerate prioritarie e completate nel più breve tempo possibile.

I casi di affidamento di minori devono essere trattati il più velocemente possibile. Tanto più quando il passare del tempo può avere conseguenze irreversibili nel rapporto genitore-figlio. I casi riguardanti la responsabilità genitoriale e i diritti al contatto richiedono una velocizzazione particolare.

Il principio dell'interesse superiore del minore e il diritto allo sviluppo, nonché il diritto all'ascolto, ed un procedimento equo sono strettamente collegati al criterio della durata ragionevole.

La durata ragionevole è stata presa in considerazione alla luce della complessità del caso e dell'impatto che le lunghe procedure potrebbero avere sui diritti del minore. Ad esempio, come nella decisione *Paulsen-Medalen e Svensson c. Svezia* dalla CEDU, le restrizioni sull'accesso tra un genitore e un figlio accolto nell'assistenza pubblica e le conseguenze gravi e irreversibili che la presa in carico può avere sul suo godimento del suo diritto al rispetto della vita familiare richiede che le autorità agiscano con eccezionale diligenza in modo da garantire lo svolgimento del processo.

Standard Internazionali

Comitato sui diritti del bambino, [Commento Generale No. 14](#) sul diritto del bambino ad avere quale considerazione generale il suo superiore interesse

93. Lo scorrere del tempo non è percepito allo stesso modo da bambini e adulti. I ritardi o prolungamento del processo decisionale hanno effetti particolarmente negativi sui bambini nell'età evolutiva. È pertanto consigliabile che le procedure o i processi riguardanti, o che incidono sui bambini gli sia data priorità e completati nel più breve tempo possibile.

[Hokkanen c. Finlandia](#), Corte CEDU, Ricorso no. 19823/92, Sentenza del 23 settembre 1994

72. Sebbene sia essenziale trattare i casi di affidamento in modo spedito, la Corte non vede alcun motivo per criticare la Corte distrettuale per aver sospeso il procedimento due volte al fine di ottenere i pareri di esperti sulla questione.

Per quanto riguarda il ritardo di sei mesi, le difficoltà riscontrate dai funzionari dell'assistenza sociale a causa del rifiuto dei nonni di consentire a Sini di essere oggetto di indagine e di partecipare a colloqui connessi, non devono e non possono essere trascurate (cfr. Paragrafo 24 sopra). Indipendentemente dal fatto che vi siano motivi sufficienti per sospendere l'udienza fino a sei mesi, bisogna notare che la durata complessiva del processo è stata di circa diciotto mesi. Di per sé questo non è eccessivo per i procedimenti che comprendono tre livelli giudiziari.

Tenuto conto delle circostanze particolari del caso, la Corte, così come la

Commissione, ritiene che la durata del secondo processo di custodia non abbia superato un "termine ragionevole" e che non vi sia stata pertanto violazione dell'articolo 2 cpv. 1 della Convenzione.

Niederböster c. Germania, Corte CEDU, Ricorso no. 39547/98, Sentenza del 27 febbraio 2003

39. La Corte ribadisce che la durata ragionevole del processo deve essere determinata con riferimento ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, in particolare la complessità del caso, e il comportamento delle parti e delle autorità. Su quest'ultimo punto, deve essere presa in considerazione la posta in gioco per il richiedente nel contenzioso. È quindi essenziale che i casi di custodia siano trattati velocemente. [...].

Paulsen-Medalen e Svensson c. Svezia, Corte CEDU, Ricorso no. 16817/90, Sentenza del 19 febbraio 1998

39.

Secondo la giurisprudenza della Corte, la durata ragionevole del processo deve essere valutata, in particolare, alla luce della complessità del caso e del comportamento del richiedente e di quello delle autorità competenti. Nei casi riguardanti le restrizioni all'accesso tra un genitore e figlio preso in pubblica assistenza, la natura degli interessi in gioco per il richiedente e le conseguenze gravi e irreversibili che la presa in carico può avere sul suo godimento del diritto al rispetto per la vita familiare richiedono alle autorità di agire con eccezionale diligenza per garantire lo svolgimento del procedimento [...].

Laino c. Italia, Corte CEDU, Ricorso no. 33158/96, Sentenza 18 febbraio 1999

22. [...]Per quanto riguarda il comportamento delle autorità che si occupano del caso, la Corte ritiene che, tenuto conto di quanto era in gioco per il richiedente (separazione giudiziaria e determinazione delle modalità di affidamento dei minori e diritti alle visite), i tribunali nazionali hanno mancato nell'agire con quella speciale diligenza richiesta dall'articolo 6 comma 1 della Convenzione richiesta in questi casi (vedere le sentenze Maciariello e Paulsen-Medalen e Svensson citate sopra, pp. 10 e 142, comma 18 e 39, rispettivamente). I vari periodi di inattività attribuibili allo Stato, in particolare quelli dal 25 novembre 1993 al 15 dicembre 1994 e da quest'ultima al 10 luglio 1997, non soddisfacevano il requisito del "termine ragionevole".

Tenendo conto anche della durata totale del procedimento, la Corte stabilisce che vi è stata una violazione di Articolo 6 comma 1.

Souza Ribeiro c. Francia, Corte EDU, Ricorso no. 22689/07, Sentenza del 13 dicembre 2012

95. Mentre il procedimento d'urgenza poteva teoricamente costituire un'opportunità

per il tribunale di esaminare gli argomenti del ricorrente e, se necessario, di sospendere l'esecuzione dell'ordine di espulsione, qualsiasi possibilità che ciò accadesse effettivamente si estingueva a causa del tempo troppo breve tra il suo ricorso al tribunale e l'esecuzione provvedimento di allontanamento. In effetti, il giudice per le istanze urgenti non era in grado di fare altro che dichiarare l'applicazione priva di scopo. Quindi il richiedente fu espulso esclusivamente sulla base della decisione dell'autorità amministrativa.

Di conseguenza, nelle circostanze della presente causa, la Corte ritiene che la fretta con cui è stato eseguito il provvedimento di allontanamento abbia avuto l'effetto di rendere inefficace, nella pratica, i mezzi di ricorso disponibili e quindi rendendolo inaccessibile. Benché la Corte sia consapevole dell'importanza di un veloce accesso a un ricorso, la velocità non dovrebbe spingersi fino a tal punto da costituire un ostacolo o un ostacolo ingiustificato a farne uso, o darne priorità alla sua efficacia pratica.

IX. Giusto processo nei procedimenti di espulsione o all'ingresso in uno Stato

Il diritto internazionale riguardante i diritti umani offre una protezione procedurale limitata ai migranti che entrano in un paese: in particolare, è improbabile che il diritto ad un processo equo si applichi alle decisioni sull'ingresso nel territorio. È stato espressamente escluso, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, in relazione alle decisioni riguardanti altri aspetti del controllo sull'immigrazione (*Maaouia c. Francia*), mentre il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha lasciato aperta la questione. Le procedure di espulsione non sono soggette alla piena tutela del diritto all'equo processo e alle conseguenti garanzie. Tuttavia, l'articolo 13 dell'ICCPR e l'Articolo 1 del *Protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali*, rispettivamente, garantiscono i diritti procedurali nei procedimenti di espulsione in termini simili all' Articolo 32 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati. Esse richiedono che un cittadino straniero legalmente nel territorio di uno Stato (ICCPR) o "legalmente residente" (Protocollo 7 CEDU) possa essere espulso solo in conformità con una decisione presa in conformità con la legge. Inoltre, prima di essere espulso, l'estraneo deve presentare motivi contro l'espulsione e farsi revisionare il proprio caso da, e farsi rappresentare dinanzi, all'autorità competente o da una persona o persone appositamente designate dall'autorità competente. Le eccezioni a queste garanzie sono fornite in caso di sicurezza nazionale o ordine pubblico.

Inoltre, le espulsioni collettive sono severamente vietate dal diritto internazionale (Articolo 4 Protocollo 4 CEDU)

Diritto Internazionale

Protocollo No. 4 della Convenzione sulla Protezione dei Diritti Umani e Libertà Fondamentali

Articolo 4 Divieto di espulsione collettiva di stranieri

L'espulsione collettiva di stranieri è vietata.

Convenzione di Ginevra sui Rifugiati, 1951

Articolo 32 Espulsione

1. Gli Stati Contraenti possono espellere un rifugiato che risiede regolarmente sul loro territorio soltanto per motivi di sicurezza nazionale o d'ordine pubblico.
2. L'espulsione può essere eseguita soltanto in base a una decisione presa

conformemente alla procedura prevista dalla legge. Il rifugiato deve, se motivi impellenti di sicurezza nazionale non vi si oppongano, essere ammesso a giustificarsi, a presentare ricorso e a farsi rappresentare a questo scopo davanti a un'autorità competente o davanti a una o più persone specialmente designate dall'autorità competente.

3. Gli Stati Contraenti assegnano a detto rifugiato un termine adeguato, che gli permetta di farsi ammettere regolarmente in un altro paese. Gli Stati Contraenti possono prendere, durante tale termine, tutte le misure interne che reputano necessarie.

Maaouia c. Francia, Corte EDU, Ricorso No. 39652/98, Sentenza del 5 ottobre 2000

36. La Corte sottolinea che le disposizioni della Convenzione si devono interpretare alla luce dell'intero sistema della Convenzione, compresi i Protocolli. A tal proposito, la Corte osserva che l'articolo 1 del protocollo n. 7, strumento adottato il 22 novembre 1984 e ratificato dalla Francia, contiene garanzie procedurali applicabili all'espulsione di stranieri. Inoltre, la Corte osserva che nel preambolo del detto strumento si fa riferimento alla necessità di adottare "ulteriori misure per garantire l'applicazione collettiva di determinati diritti e libertà attraverso la convenzione ...". Nel loro insieme, tali disposizioni mostrano che gli Stati erano consapevoli che l'Articolo 6 comma 1 non si applicava alle procedure di espulsione degli stranieri e desiderava prendere misure speciali in tale ambito. La suddetta costruzione è supportata dalla relazione esplicativa nel Protocollo n. 7 nella sezione relativa all'articolo 1, i cui passaggi rilevanti sono i seguenti:

"6 In linea con l'osservazione generale fatta nell'introduzione [...], si sottolinea che uno straniero, che si trovi legalmente nel territorio di uno stato membro del Consiglio d'Europa, beneficia già di certe garanzie quando viene presa una misura di espulsione nei suoi confronti, in particolare quelli che sono concessi dall' Articolo 3 (divieto di trattamenti disumani o degradanti) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), congiuntamente all'Articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità nazionale) della [...] Convenzione [...], così come interpretato dalla Commissione europea e dalla Corte dei diritti dell'uomo [...]

7 Tenuto conto dei diritti riconosciuti in tal modo a favore degli stranieri, la presente [...] è stata aggiunta alla [...] Convenzione per offrire garanzie minime a tali persone in caso di espulsione dal territorio di una Parte Contraente. L'aggiunta di questa disposizione consente di garantire la protezione in quei casi che non sono contemplati da altri strumenti internazionali e consente di portare tale protezione nell'ambito del sistema di controllo previsto dalla [...] Convenzione [...].

[...]

16. La Commissione europea per i Diritti Umani ha ritenuto, nel caso del ricorso n. 7729/76, che una decisione di espulsione di una persona "non implichi la conclusione dei suoi diritti e obblighi civili o di qualsiasi accusa penale nei suoi confronti" ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione. Il presente articolo non pregiudica questa interpretazione dell'Articolo 6. "

37. La Corte ritiene pertanto che, adottando l'Articolo 1 del Protocollo n. 7, contenente garanzie specificamente relative ai procedimenti di espulsione degli stranieri, gli Stati abbiano chiaramente manifestato la loro intenzione di non includere tali procedimenti nel campo di applicazione dell'articolo 6 comma 1 della Convenzione.

X. Accesso ad un ricorso efficace

1. Principi generali

I trattati internazionali sui diritti umani impongono agli Stati di garantire rimedi efficaci per le violazioni dei diritti. Il ricorso/i deve essere veloce, efficaci, accessibili, attuabili e portare alla cessazione e alla riparazione della violazione dei diritti umani in questione. Chi conduce le indagini e giudica sul ricorso, deve essere indipendente e imparziale. In alcuni casi, il ricorso deve essere operato da un organo giudiziario. Il ricorso deve essere accessibile ed efficace sia nella pratica come nella legge.

Tali rimedi devono essere disponibili a tutte le persone, compresi i migranti, senza discriminazioni.

I bambini migranti, ancor più quando siano privi di documenti, sono spesso dal punto di vista pratico, impossibilitati ad accedere ai rimedi quando i loro diritti vengono violati. Gli Stati hanno l'obbligo di garantire un accesso efficace ai rimedi a tutti i migranti.

Diritto Internazionale

Patto internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR)

Articolo 2

3. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto s'impegna a:

- a) Garantire che qualsiasi persona, i cui diritti o libertà riconosciuti dal presente Patto siano stati violati, disponga di effettivi mezzi di ricorso, anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;
- b) Garantire che l'autorità competente, giudiziaria, amministrativa o legislativa, od ogni altra autorità competente ai sensi dell'ordinamento giuridico dello Stato, decida in merito ai diritti del ricorrente, e sviluppare le possibilità di ricorso in sede giudiziaria:
- c) Garantire che le autorità competenti diano esecuzione a qualsiasi pronuncia di accoglimento di tali ricorsi.

Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)

Articolo 13 Diritto ad un ricorso effettivo

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Vedere anche: Protocollo 7 CEDU (Sezione 2. Diritto all'ascolto)

Comitato per i diritti umani, Commento generale n. 31 sulla natura

dell'obbligo legale generale imposto agli Stati parti del Patto, O.N.U. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004)

15. [...] Gli Stati parti devono garantire che le persone dispongano anche di ricorsi accessibili ed efficaci per rivendicare tali diritti. Tali ricorsi dovrebbero essere opportunamente adattati in modo da tener conto della particolare vulnerabilità di alcune categorie di persone, compresi in particolare i bambini [...].

16. L'Articolo 2, comma 3, richiede che gli Stati parti compensino le persone i cui diritti al Patto siano stati violati. Senza risarcimento alle persone i cui diritti del Patto sono stati violati, l'obbligo di fornire un rimedio efficace, fondamentale per l'efficacia di Articolo 2, comma 3, non è soddisfatto [...].

CEDAW [Raccomandazione generale n. 26](#) sulle donne lavoratrici migranti, ONU Doc. CEDAW/C/2009/WP.1/R (2008)

21. L'accesso alla giustizia delle donne lavoratrici migranti può essere limitato. In alcuni paesi, si impongono delle restrizioni all'accesso alla giustizia da parte delle donne lavoratrici migranti per ottenere mezzi di tutela contro norme di lavoro discriminanti, contro la discriminazione in materia di impiego o la violenza basata sul sesso e sul genere. Inoltre, le donne lavoratrici migranti possono non avere diritto al gratuito patrocinio a carico dello Stato, e vi possono essere altri impedimenti, quali funzionari indifferenti e ostili, e talvolta una collusione di questi funzionari con chi commette un reato. In alcuni casi, diplomatici hanno commesso abusi sessuali, violenza e altre forme di discriminazione contro lavoratrici domestiche migranti protetti dall'immunità diplomatica. In alcuni paesi, vi sono delle lacune nella legislazione che protegge le donne lavoratrici migranti. Per esempio, esse possono perdere il loro permesso di lavoro se denunciano un abuso o una discriminazione e non si possono quindi permettere di restare in quel paese per la durata del giudizio, se ve ne fosse uno. Oltre a questi ostacoli formali, vi sono ostacoli pratici che possono impedire l'accesso a mezzi di tutela. Molte donne non conoscono la lingua del paese e non conoscono i loro diritti. Le donne lavoratrici migranti possono non godere di mobilità perché sono confinate dai datori di lavoro nei luoghi di lavoro o di residenza, perché viene vietato loro l'uso del telefono o di associarsi a gruppi o associazioni culturali. Spesso non conoscono le loro ambasciate o i servizi loro disponibili, perché dipendono dal datore di lavoro o dai mariti per ottenere tali informazioni. Per esempio è molto difficile per le donne lavoratrici migranti, che sono raramente perse di vista dai propri datori di lavoro, persino registrarsi presso la loro ambasciata o presentare una denuncia. Pertanto queste donne possono non avere contatti con l'esterno né mezzi per presentare una denuncia, possono subire violenza e abusi per lungo tempo prima che la situazione venga alla luce. Inoltre la confisca dei passaporti da parte dei datori di lavoro o la paura di rappresaglie delle donne lavoratrici migranti occupate in settori legati alla criminalità impediscono loro di sporgere denuncia.

22. Le donne lavoratrici migranti senza documenti sono particolarmente esposte allo sfruttamento e agli abusi a causa del loro status irregolare di immigrate, che accentua la loro esclusione e il rischio di sfruttamento. Possono essere sfruttate con lavoro forzato, e il loro accesso ai diritti lavorativi minimi può essere limitato dalla paura di una denuncia. Possono subire molestie da parte della polizia. Se vengono arrestate, sono di solito processate per violazione delle leggi sull'immigrazione e reclusi in centri penitenziari, dove sono esposte ad abusi sessuali, e poi espulse

26. Gli Stati Parti nei paesi dove lavorano le donne migranti dovrebbero prendere ogni misura appropriata per assicurare la non discriminazione ed i pari diritti delle donne lavoratrici migranti, anche nelle loro stesse comunità. Le misure che dovrebbero essere adottate comprendono, tra le altre:

[...]

(c) L'accesso ai mezzi di tutela: gli Stati Parti dovrebbero assicurare che le donne lavoratrici migranti abbiano la possibilità di accedere ai mezzi di tutela quando i loro diritti sono violati. Misure specifiche dovrebbero comprendere, tra le altre, quanto segue (articoli 2 lettere c), f) e 3):

(i) La promulgazione ed applicazione di leggi e regolamenti che comprendano adeguati mezzi di tutela giuridica e meccanismi di denuncia, nonché mettere in campo meccanismi di soluzione di controversie facilmente accessibili, proteggendo le donne lavoratrici migranti con o senza documenti dalla discriminazione e dallo sfruttamento e dagli abusi basati sul sesso;

(ii) L'abrogazione o l'emendamento delle leggi che impediscono alle donne lavoratrici migranti di accedere ai tribunali o ad altri sistemi di riparazione. Tra queste, le leggi sulla perdita del permesso di lavoro che determina la perdita del salario e la possibilità dell'espulsione da parte dei servizi di immigrazione quando una lavoratrice presenta una denuncia di sfruttamento o abuso e mentre sono in corso le indagini. Gli Stati Parti dovrebbero introdurre flessibilità per permettere il cambiamento del datore di lavoro o dello sponsor senza rischiare l'espulsione, laddove le lavoratrici denunciano abusi;

(iii) La garanzia che le donne lavoratrici migranti abbiano accesso all'assistenza giuridica e ai tribunali e agli organismi di regolamentazione incaricati di dare applicazione alle normative sull'occupazione e sul lavoro, anche attraverso il gratuito patrocinio;

[...]

Al-Nashif c. Bulgaria, Corte EDU, Ricorso No. 50963/99, Sentenza del 20 giugno 2002

132. Così come la Corte ha affermato in diverse occasioni, l'Articolo 13 della Convenzione garantisce la disponibilità a livello nazionale di un ricorso per far rispettare la sostanza dei diritti e delle libertà della Convenzione in qualsiasi forma essi possano essere garantiti nell'ordinamento giuridico nazionale. Ciò richiede quindi la possibilità di garantire un ricorso nazionale per trattare la sostanza di un "reclamo discutibile" ai sensi della Convenzione e di concedere un'adeguata compensazione, sebbene gli Stati contraenti dispongano di un certo potere discrezionale riguardo al modo in cui si conformano alla loro Convenzione gli obblighi previsti da questa disposizione.

Nella manifestazione diretta dell'obbligo degli Stati di tutelare i diritti umani innanzitutto di tutto nel proprio ordinamento giuridico, l'Articolo 13 stabilisce un'ulteriore garanzia all'individuo al fine di garantire che egli possa godere effettivamente di tali diritti.

L'"efficacia" di un "rimedio" ai sensi dell'articolo 13 non dipende dalla certezza di un esito favorevole al richiedente. Né l'"autorità" cui si fa riferimento in tale disposizione deve necessariamente essere un'autorità giudiziaria; tuttavia se non lo è, i suoi poteri e le garanzie che essa fornisce sono rilevanti nel determinare se il rimedio dianzi ad esso è efficace. Inoltre, anche se un singolo rimedio non soddisfa da solo per intero i requisiti dell'Articolo 13, l'insieme dei rimedi previsti dalla legge nazionale può farlo [...].

Muminov c. Russia, Corte EDU, Ricorso no. 42502/06, Sentenza del 11 dicembre 2008

100. Per ciò che riguarda il merito della denuncia, la Corte ribadisce che il rimedio previsto dall'Articolo 13 deve essere efficace sia in diritto che nella pratica, nello specifico nel senso che il suo esercizio non deve essere ostacolato in modo ingiustificato dalle azioni o omissioni delle autorità dello Stato convenuto [...]. La Corte non è chiamata a esaminare *in abstracto* la compatibilità della legge e delle prassi pertinenti alla Convenzione, ma a stabilire se esiste un rimedio compatibile con l'Articolo 13 della Convenzione disponibile per concedere al richiedente un'adeguata compensazione per quanto riguarda la sua denuncia in modo sostanziale [...]. Anche

se un singolo rimedio non può soddisfare di per sé interamente i requisiti di Articolo 13, l'insieme dei rimedi previsti dalla legge nazionale può farlo [...]. L'"efficacia" di un "rimedio" ai sensi dell'articolo 13 non dipende dalla certezza di un esito favorevole al richiedente [...]

***Jabari c. Turchia*, Corte EDU, Ricorso No. 40035/98, Sentenza del 11 luglio 2000**

39. La Corte considera inoltre che, tenuto conto del fatto che l'Articolo 3 sancisce uno dei valori fondamentali di una società democratica e proibisce in termini assoluti la tortura o le pene o trattamenti disumani o degradanti, si deve necessariamente condurre un rigoroso esame del ricorso di una persona sul fatto che la sua espulsione verso un paese terzo possa esporre tale persona al trattamento vietato dall'articolo 3 [...].

40. La Corte non è persuasa del fatto che le autorità dello Stato convenuto abbiano effettuato una valutazione significativa della richiesta del richiedente, compresa la sua discutibilità. Sembra che la mancata osservanza da parte del richiedente sull'obbligo di registrazione entro cinque giorni ai sensi del Regolamento sulla richiesta d'asilo del 1994 le abbia negato qualunque esame basato sui fatti riguardo ai suoi timori di essere trasferita in Iran [...]. A giudizio della Corte, l'applicazione automatica e meccanica di un termine così breve per la presentazione di una richiesta d'asilo si deve considerare in contrasto con la tutela del valore fondamentale contenuto nella presente Convenzione. È toccato alla filiale dell'UNHCR intervistare il richiedente sul background della sua richiesta di asilo e valutare il rischio a cui sarebbe stata esposta alla luce della natura del reato di cui è stata accusata. Il tribunale amministrativo di Ankara, alla sua richiesta di revisione giudiziaria, si è limitato a pronunciarsi sulla questione della legittimità formale della deportazione della richiedente piuttosto che alla questione più convincente della sostanza dei suoi timori, anche se in quella fase si deve considerare che la richiedente aveva ormai più di una discutibile motivazione del fatto che sarebbe stata a rischio se fosse stata rimandata al suo paese di origine.

41. La Corte, da parte sua, deve dare il giusto peso alle conclusioni dell'UNHCR sulla richiesta della ricorrente di fare una propria valutazione del rischio che la ricorrente dovrebbe affrontare se la sua espulsione dovesse essere eseguita. A tale riguardo va osservato che l'UNHCR ha intervistato la ricorrente e ha avuto l'opportunità di testare la credibilità dei suoi timori e la veridicità del suo resoconto del procedimento penale avviato contro di lei in Iran a causa del suo adulterio. Si deve inoltre osservare che il governo non ha cercato di contestare la fiducia della ricorrente nelle conclusioni di Amnesty International in merito alla punizione inflitta alle donne che sono state dichiarate colpevoli di adulterio [...]. Avendo riguardo al fatto che il momento rilevante per la valutazione del rischio affrontato dalla richiedente è il momento dell'esame del suo caso [...], la Corte non è persuasa che la situazione nel paese di origine della richiedente si sia evoluta nella misura in cui il comportamento adultero non sia più considerato un affronto riprovevole dalla legge islamica. Ha appurato dal punto di vista giudiziario su recenti indagini riguardanti l'attuale situazione in Iran e osserva che la punizione dell'adulterio per lapidazione rimane ancora nel libro degli statuti e le autorità possono fare ricorso ad essa.
[...]

50. Secondo il parere della Corte, dato il carattere irreversibile del danno che potrebbe verificarsi se il presunto rischio di tortura o di maltrattamenti si materializza e l'importanza che essa attribuisce all'articolo 3, la nozione di ricorso effettivo a norma dell'articolo 13 richiede un controllo indipendente e rigoroso di un'asserzione secondo cui esistono motivi sostanziali per temere un rischio reale di trattamento contrario all'articolo 3 e la possibilità di sospendere l'attuazione della misura contestata. Poiché il tribunale amministrativo di Ankara non è riuscito nelle circostanze a fornire una qualsiasi di queste garanzie, la Corte è portata a concludere che il procedimento di ricorso giudiziario fatto valere dal governo non soddisfaceva i

requisiti di Articolo 13. Di conseguenza, vi è stata una violazione di Articolo 13 della Convenzione.

Rahimi c. Grecia, Corte EDU, Ricorso no. 8687/08, Sentenza del 5 aprile 2011

Riassunto del Caso:

Background:

Il querelante aveva 15 anni quando giunse in Grecia dall'Afghanistan come minorenne non accompagnato. Al suo arrivo, fu arrestato e mandato in un campo di detenzione per profughi in attesa di espulsione. Durante la detenzione, non gli è stata offerta alcuna informazione sulla possibilità di chiedere asilo o sui suoi altri diritti legali in una lingua che potesse comprendere. Era detenuto tra gli adulti, in condizioni misere e antigieniche. Al suo rilascio, non gli fu nominato un tutore legale oppure offerta qualsiasi altro tipo di assistenza; il ricorrente viveva quindi nelle strade fino a quando non ha ricevuto aiuto dalle ONG locali.

Decisione della Corte:

La Corte ha riscontrato che il diritto dell'individuo ad essere libero da tortura o trattamento disumano o degradante è stato violato a causa delle condizioni in cui era stato detenuto e la mancanza delle autorità a garantire le sue cure, in quanto un minore non accompagnato si sarebbe dovuta prendere cura di lui al suo rilascio. La Corte ha anche stabilito che le autorità non hanno garantito il diritto dell'individuo a un rimedio.

Diritto UE

Carta dei diritti Fondamentali dell'UE

Articolo 47 Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, preconstituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

Ulteriori leggi fondamentali dell'UE:

- Art 6 Regolamento di Dublino (I MNA devono essere rappresentati)
- Art 31 QD (Minori non accompagnati)
- Art 25 APD (limitazioni – condizioni riguardanti l'età)
- Art 8 Direttiva sulle vittime

EU Direttiva sui diritti del bambino nei processi penali

Articolo 19 Mezzi di ricorso

Gli Stati membri provvedono affinché il minore indagato o imputato in un procedimento penale, come pure il minore ricercato, dispongano di mezzi di ricorso effettivi ai sensi del diritto nazionale in caso di violazione dei loro diritti nel quadro della presente direttiva.

2. Accesso ad un ricorso effettivo nei procedimenti di espulsione, il diritto a un ricorso con effetto sospensivo

È probabile che l'espulsione di un migrante o la sua minaccia, abbia un effetto diretto e/o indiretto sul diritto dell'individuo a un rimedio dovuto alla violazione dei suoi diritti:

Effetto diretto: un'espulsione, una volta eseguita, può rendere privo di senso o inefficace un rimedio contro una violazione dei diritti verificatasi nel paese ospitante, in quanto la persona, una volta espulsa, potrebbe non averne accesso o l'accesso potrebbe non essere possibile a causa della situazione nel paese verso cui l'individuo è stato espulso. I doveri degli Stati di garantire l'accesso ai rimedi per le violazioni dei diritti umani dovrebbero estendersi alle misure necessarie per garantire che le persone fuori dal paese (comprese le persone espulse) possano anche accedere efficacemente al rimedio.

Effetto indiretto: la minaccia o il timore dell'espulsione costituisce un potente disincentivo per i migranti nell'esercizio del loro diritto ad accedere ad un rimedio contro le violazioni dei loro diritti umani, in particolare da parte delle autorità del paese ospitante. Gli Stati devono creare delle condizioni che consentano ai migranti - sia regolari che non documentati - di avvalersi di rimedi contro le violazioni dei loro diritti, senza timore di espulsione.

In conformità con le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e le linee guida del Consiglio d'Europa, al fine di rispettare il diritto a un rimedio, una persona minacciata di espulsione che violi in modo discutibile un altro diritto della Convenzione deve avere:

- Accesso ai documenti e informazioni pertinenti sulle procedure legali da seguire nel suo caso e sulle procedure disponibili affinché una persona possa far valere il proprio ricorso, in una lingua che l'individuo possa comprendere;
- Laddove necessario, materiale tradotto e interpretazione;
- Accesso effettivo alla consulenza legale, se necessario con gratuito patrocinio;
- Il diritto di avanzare un reclamo e l'accesso a, e di partecipare attivamente ai processi;
- Un provvedimento individualizzato e ragionato;
- notifica tempestiva del provvedimento;
- accesso a una procedura equa ed efficace dinanzi a un organismo competente indipendente e imparziale per contestare la base fattuale e giuridica del provvedimento;
- Una valutazione rigorosa del reclamo prima dell'ordine di allontanamento.

L'approvazione deve sempre avere un effetto sospensivo.

In modo particolare, durante le procedure di espulsione, deve essere garantito al bambino il diritto all'ascolto, il superiore interesse del minore e il diritto ad una procedura equa. I migranti minorenni che rischiano l'espulsione hanno il diritto ad essere ascoltati nel contesto delle procedure di espulsione. Il diritto ad essere ascoltati non dovrebbe essere limitato a coloro che sono considerati legalmente nel territorio, ma dovrebbe applicarsi a tutti i bambini migranti.

Patto Internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR)

Articolo 13

Uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato parte del presente Patto non può esserne espulso se non in base a una decisione presa in conformità della legge e, salvo che vi si oppongano imperiosi motivi di sicurezza nazionale, deve avere la possibilità di far valere le proprie ragioni contro la sua espulsione, di sottoporre il proprio caso all'esame dell'autorità competente, o di una o più persone specificamente designate da detta autorità, e di farsi rappresentare innanzi ad esse a tal fine.

Protocollo 7 to the ECHR

Articolo 1 Garanzie processuali in ordine all'espulsione di stranieri

1. Uno straniero legalmente residente nel territorio di uno Stato non ne può essere espulso, se non a seguito di un provvedimento adottato ai sensi di legge e sarà autorizzato:
 - a) a far valere le sue ragioni contro la sua espulsione;
 - b) a far esaminare il suo caso, e
 - c) a farsi rappresentare a tale scopo innanzi all'Autorità competente o a una o a più persone designate dalla citata Autorità.
2. Uno straniero può essere espulso prima che possa esercitare i diritti di cui al paragrafo 1 lettera a, b, e c del presente articolo quando tale espulsione si rende necessaria per interessi di ordine pubblico o è motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

I.M. c. Francia, Corte EDU, Ricorso no. 9152/09, Sentenza del 2 febbraio 2012

Nel maggio 2008, il richiedente il sig. I.M., cittadino sudanese, è stato arrestato dalla polizia sudanese e ha trascorso otto giorni in detenzione e altri due mesi sotto la sorveglianza delle autorità, che lo hanno interrogato settimanalmente usando violenza. Nel dicembre 2008 si recò in Spagna per attraversare il confine con la Francia, con un visto francese falso. Il 23 dicembre 2008, il sig. I.M. viene stato arrestato in Francia per "ingresso illegale" e per "uso di documenti falsi". Durante la custodia di polizia, la sua richiesta di asilo non fu verbalizzata dall'ufficiale di polizia. Il 26 dicembre 2008 fu condannato in un processo con rito "breve" a un mese di prigione per "ingresso illegale". Durante la sua detenzione, non fu verbalizzata un'altra richiesta di asilo. Il 7 gennaio 2009, il prefetto locale aveva ordinato l'espulsione del sig. I.M. nel Sudan. Il 12 gennaio 2009, l'appello contro il suo decreto di espulsione fu respinto da un giudice amministrativo del tribunale amministrativo di Montpellier. Il 16 gennaio 2009 lo detennero presso il centro di detenzione per immigrati di Perpignan in attesa della sua espulsione in Sudan. Il 22 gennaio 2009, la sua richiesta di asilo fu verbalizzata dall'Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi (OFPRA) e registrata secondo la procedura "fast track". Il 30 gennaio 2009, la sua audizione per la richiesta di asilo fu gestita da un operatore del OFPRA e la sua domanda fu respinta il 31 gennaio 2009. Il signor I.M ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale nazionale sul diritto di asilo (Cour nationale du droit d'asile). Tuttavia, l'11 febbraio 2009, il signor I.M. è stato portato dagli agenti di polizia francesi al consolato del Sudan per ottenere un documento di viaggio per la sua espulsione.

Il 16 febbraio 2009 il ricorrente ha presentato domanda alla Corte Europea ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento, cercando di sospendere l'ordine di espulsione. Egli addusse che l'esecuzione della decisione delle autorità francesi di espellerlo in Sudan lo metterebbe a rischio riguardo al trattamento in violazione dell'Articolo 3 (divieto di trattamenti disumani o degradanti). Basandosi sull'articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo), preso in combinato disposto con l'Articolo 3, egli sostenne che non era stato messo a sua disposizione un rimedio effettivo in Francia poiché la sua domanda di asilo era stata trattata secondo la procedura accelerata. La Corte ha accolto la sua richiesta per la durata del procedimento dinanzi ad esso. Il 19 febbraio 2011 il Tribunale Nazionale per i Richiedenti Asilo concesse lo status di rifugiato al richiedente. Nel frattempo egli aveva ottenuto un certificato di residenza dal suo comune di origine nel Darfur e un rapporto medico rilasciato da uno psichiatra che affermava di essere stato vittima di violenza.

La richiesta al tribunale amministrativo di impugnare l'ordine di espulsione, che aveva pieno effetto sospensivo, aveva teoricamente permesso di portare avanti un esame efficace dei rischi asseritamente affrontati dal richiedente in Sudan. Tuttavia, gli sono state fornite solo 48 ore per preparare il suo ricorso, che è stata particolarmente breve rispetto al periodo di 2 mesi concesso nell'ambito della procedura ordinaria dinanzi ai tribunali amministrativi. Il richiedente era stato in grado di presentare il suo ricorso solo sotto forma di una lettera scritta in arabo, che un avvocato ufficialmente nominato, incontrato brevemente prima dell'udienza, aveva letto senza aver avuto la possibilità di aggiungere prove. Questa mancanza di prove conclusive aveva costituito la base per il rigetto del ricorso presentato da I.M., che era stato anche criticato per non aver presentato in precedenza una richiesta di asilo; essendo in detenzione, in realtà non era in grado di farlo. Di conseguenza, la Corte aveva seri dubbi sul fatto che I.M. avesse potuto far valere efficacemente le sue domande dinanzi al tribunale amministrativo ai sensi dell'Articolo 3.

La Corte, pertanto, era giunta alla conclusione in merito all'efficacia dei mezzi di ricorso nazionali disponibili, in teoria, che la loro accessibilità nella pratica era stata limitata da una serie di fattori, relativi principalmente alla registrazione automatica della sua domanda secondo la procedura accelerata, le scadenze brevi per la presentazione delle domande e la difficoltà pratica e procedurale di produzione di prove durante il fermo o la detenzione. Per quanto riguarda lo standard usato per l'esame delle domande da parte dell'OFPPRA e del tribunale amministrativo, questo era inadeguato a causa delle condizioni in cui erano state preparate le domande e per mancanza di assistenza legale e linguistica fornita al richiedente. Inoltre, il colloquio con l'OFPPRA era stato di breve durata dato che il caso era complesso e riguardava una domanda di asilo fatta per la prima volta. I.M non ha avuto accesso ad alcun rimedio sospensivo dinanzi ai tribunali di appello o alla Corte di cassazione. L'appello al Tribunale nazionale per le richieste d'asilo avverso il rigetto di una richiesta di asilo dell'FPRA non ha avuto effetto sospensivo quando è stata applicata la procedura accelerata. L'espulsione del richiedente era stata impedita solo dall'applicazione dell'art. 39 del Regolamento della Corte. Pertanto, mentre l'efficacia di un rimedio ai sensi dell'articolo 13 non dipendeva dalla certezza di un esito favorevole per il ricorrente, la Corte non poteva non arrivare alla conclusione che, senza il suo intervento, il richiedente sarebbe stato espulso in Sudan senza che i suoi ricorsi fossero stati sottoposti al più stretto controllo possibile. Di conseguenza, il richiedente non aveva ottenuto in pratica un rimedio effettivo per far valere il suo ricorso ai sensi dell'articolo 3 mentre la sua espulsione in Sudan era in corso.

Venti linee guida sul rimpatrio forzato, adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa

Linea guida 5. Ricorso contro il provvedimento di allontanamento

1. Nel provvedimento di allontanamento o nel processo che conduce al provvedimento di rimpatrio, l'oggetto del provvedimento di rimpatrio deve essere dotato di un

rimedio efficace dinanzi a un'autorità o un organo composto da membri imparziali e che godono di garanzie di indipendenza. L'autorità competente o l'organismo hanno il potere di esaminare il provvedimento di rimpatrio, compresa la possibilità di sospendere temporaneamente l'esecuzione.

2. Il ricorso deve offrire le garanzie procedurali richieste e presentare le seguenti caratteristiche:

- i termini per l'esercizio del ricorso non devono essere irragionevolmente brevi;
- il ricorso deve essere accessibile, il che implica in particolare che, laddove il soggetto del provvedimento di rimpatrio non disponga di mezzi sufficienti per pagare l'assistenza legale necessaria, gli si debba fornire a titolo gratuito, conformemente alle norme nazionali pertinenti in materia di assistenza legale;

- nel caso in cui il rimpatriato affermi che l'allontanamento comporterà una violazione dei suoi diritti umani come stabilito nella Linea Guida 2.1, il rimedio dovrà fornire un rigoroso controllo di tale ricorso.

Isakov c. Russia, Corte EDU, Ricorso no. 14049/08, Sentenza del 8 luglio 2010

136. La Corte nota che l'ambito dell'obbligo di uno Stato ai sensi dell'articolo 13 varia a seconda della natura del ricorso del richiedente secondo la Convenzione. Data la natura irreversibile del danno che potrebbe verificarsi se il presunto rischio di tortura o maltrattamenti si materializzasse e l'importanza che la Corte attribuisce allo Stato membro, la nozione di rimedio effettivo ai sensi dell'articolo 13 richiede (i) un controllo indipendente e rigoroso delle affermazioni secondo cui sussistono motivi sostanziali per ritenere che vi sia un rischio reale di trattamento contrario all'art. 3 in caso di espulsione del richiedente nel paese di destinazione e (ii) la previsione di un'effettiva possibilità di sospensione dell'esecuzione delle misure i cui effetti sono potenzialmente irreversibili (o "un rimedio con effetto sospensivo automatico" come è stato formulato in *Gebremedhin [Gaberamadhien] c. Francia*, n. 25389/05, comma 66 *in fine*, CEDU 2007-V, che riguardava un richiedente asilo che desiderava entrare nel territorio della Francia, vedi anche *Jabari v. Turchia*, no.40035 / 98, comma 50, ECHR 2000-VIII, *Shamayev e altri*, citati sopra, comma 450, *Olaechea Cahuas v. Spain*, 24668/03, comma 35, ECH R 2006-X; e *Salah Sheekh contro i Paesi Bassi*, n. 1948/04, comma 155, CEDU 2007-I (estratti)).

137 Le procedure di riesame giudiziario costituiscono, in linea di principio, un rimedio effettivo ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione in relazione ai ricorsi nel contesto dell'espulsione e dell'extradizione, a condizione che i giudici possano esaminare efficacemente la legittimità della discrezionalità esecutiva per motivi sostanziali e procedurali e prendere decisioni adeguate (vedi *Slivenko c. Lettonia (dec.) [GC]*, n.48321 / 99, comma 99, CEDU 2002-II). Passando alle circostanze della presente causa, la Corte osserva che la decisione dell'ufficio del procuratore generale di estradare la ricorrente è stata confermata in appello dalla corte regionale di Tyumen e dalla Corte Suprema. Nelle loro decisioni i tribunali nazionali non hanno portato avanti un esame dettagliato delle motivazioni addotte dal ricorrente sul rischio di maltrattamenti in Uzbekistan e si riferisce solo in termini generali alle garanzie fornite dalle autorità uzbeke (...). Di conseguenza, i tribunali non hanno esaminato rigorosamente le rimostranze del ricorrente sul rischio di maltrattamenti in caso di estradizione in Uzbekistan.

M.S.S. c. Belgio e Grecia, Corte EDU, Ricorso no. 30696/06, Sentenza del 21 gennaio 2011

318. Tuttavia, la Corte ribadisce che l'accessibilità ad un rimedio nella pratica è decisiva nel valutare la sua efficacia. La Corte ha già evidenziato che le autorità greche non hanno adottato alcuna misura per garantire la comunicazione tra le autorità competenti e il richiedente. Questo fatto, combinato con i malfunzionamenti

della procedura di notifica nei confronti di "persone senza alcun indirizzo conosciuto", riportato dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa e dall'UNHCR (cfr. Supra punto 187), rende molto incerto se il candidato sia in grado di conoscere l'esito della sua domanda di asilo in tempo per reagire entro il termine prescritto.

320. Infine, la Corte non può considerare, come suggerito dal Governo, che la durata dei procedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo supremo è irrilevante ai fini dell'articolo 13. La Corte ha già sottolineato l'importanza di un'azione rapida nei casi di maltrattamenti da parte di funzionari dello Stato [...]. Inoltre, ritiene che un'azione così spedita sia tanto più necessaria laddove, come nella fattispecie, l'interessato abbia presentato un reclamo ai sensi dell'articolo 3 in caso di sua espulsione, non abbia alcuna garanzia procedurale che nel merito del suo ricorso gli venga data una seria considerazione in prima istanza, e statisticamente non abbia praticamente nessuna possibilità di essere offerta alcuna forma di protezione.

***Jabari c. Turchia*, Corte CEDU, Ricorso No. 40035/98, Sentenza del 11 luglio 2000**

50. Secondo la Corte, dato il carattere irreversibile del danno che potrebbe verificarsi se il presunto rischio di tortura o di maltrattamenti si materializza, e l'importanza che essa attribuisce all'articolo 3, la nozione di ricorso effettivo, a norma dell'articolo 13, richiede un controllo indipendente e rigoroso di un'asserzione secondo cui esistono motivi sostanziali per temere un rischio reale di trattamento contrario all'articolo 3 e la possibilità di sospendere l'attuazione della misura contestata. Poiché il tribunale amministrativo di Ankara non è riuscito nelle circostanze a fornire una qualsiasi di queste garanzie, la Corte è portata a concludere che il procedimento di ricorso giudiziario fatto valere dal governo non soddisfaceva i requisiti di Articolo 13. Di conseguenza, vi è stata una violazione di Articolo 13 della Convenzione.

***Čonka c. Belgio*, Corte CEDU, Ricorso no. 51564/99, Sentenza del 5 febbraio 2002**

79. La Corte considera che la nozione di rimedio effettivo, ai sensi dell'articolo 13, richiede che il rimedio possa impedire l'esecuzione di misure contrarie alla Convenzione, e i cui effetti sono potenzialmente irreversibili (si veda, mutatis mutandis, Jabari, citata sopra, comma 50). Di conseguenza, non è coerente con Articolo 13 che tali misure siano eseguite prima che le autorità nazionali abbiano esaminato se queste siano compatibili con la Convenzione, sebbene gli Stati Contraenti dispongano di una certa discrezionalità riguardo al modo in cui si conformano ai loro obblighi ai sensi della presente disposizione [...].

81. Una richiesta di sospensione dell'esecuzione, secondo la procedura estremamente urgente, neanche è sospensiva. Il governo ha sottolineato, tuttavia, che il presidente della sezione può in qualsiasi momento - anche durante i giorni festivi, e con un preavviso di poche ore, come spesso si verifica nei casi di espulsione - convocare le parti affinché possano essere esaminate e, se del caso, emettere un provvedimento per la sospensione del provvedimento di espulsione prima della sua esecuzione. Si noti che le autorità non sono legalmente obbligate ad aspettare la decisione del Conseil d'Etat prima di eseguire un ordine di espulsione. È per questo motivo che il Conseil d'Etat, ad esempio, ha emesso un'ordinanza che stabilisce che su una richiesta di sospensione della procedura estremamente urgente l'ufficiale amministrativo, su richiesta del giudice, dovrà contattare l'Ufficio Stranieri per stabilire la data prevista per il rimpatrio e prendere accordi sulla procedura da seguire di conseguenza. Si devono fare due osservazioni su questo sistema.

82. In primo luogo, non è possibile escludere il rischio che in un sistema in cui i ricorsi debbano essere presentati, e siano discrezionali possano essere rifiutati in modo errato, in particolare se si dovesse successivamente constatare che la decisione giudiziaria sul merito si debba comunque annullare un ordine di espulsione per

inosservanza della Convenzione, ad esempio, se il richiedente fosse sottoposto a maltrattamenti nel paese di destinazione o facesse parte di un'espulsione collettiva. In tali casi, il ricorso esercitato dal richiedente non sarebbe sufficientemente efficace ai fini dell'articolo 13.

83. In secondo luogo, anche se il rischio di errore può essere in pratica trascurabile - un punto che la Corte non è in grado di verificare, in assenza di prove attendibili - si noti che i requisiti dell'articolo 13 e delle altre disposizioni della Convenzione, assumono la forma di una garanzia e non di una semplice dichiarazione di intenti o di un accordo pratico. Questa è una delle conseguenze dello stato di diritto, uno dei principi fondamentali di una società democratica, che è inerente a tutti gli Articoli della Convenzione (si veda, *mutatis mutandis*, *Iatridis c. Grecia* [GC], no 31107 / 96, comma 58, ECHR 1999-II).

Tuttavia, sembra che le autorità non siano obbligate a differire l'esecuzione dell'ordinanza di espulsione fintantoché è pendente un ricorso nell'ambito della procedura estremamente urgente, nemmeno per un periodo ragionevole minimo per consentire al Conseil d'Etat di decidere sulla domanda. Inoltre, spetta al Conseil d'Etat l'accertamento delle intenzioni delle autorità in merito alle espulsioni proposte e di agire di conseguenza, ma non sembra esservi alcun obbligo in tal senso. Infine, è solo sulla base di direttive interne che il cancelliere del Conseil d'Etat, agendo in base alle istruzioni di un giudice, contatta le autorità a tale scopo, e non vi è alcuna indicazione su quali potrebbero essere le conseguenze se omettesse di agire in tal modo. In definitiva, lo straniero non ha alcuna garanzia che il Conseil d'Etat e le autorità si conformeranno in ogni caso a tale pratica, che il Conseil d'Etat si pronuncerà sulla sua decisione, o addirittura sentirà il caso, prima della sua espulsione, o che le autorità consentiranno un periodo minimo di tolleranza ragionevole.

Ciascuno di questi fattori rende troppo incerta l'attuazione del rimedio per consentire il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 13.

84. Quanto al sovraccarico dell'elenco di ricorsi del Conseil d'Etat e ai rischi di abuso di procedimenti, la Corte ritiene che, come previsto dalla Articolo 6 della Convenzione, si imponga agli Stati contraenti l'obbligo di organizzare i propri sistemi giudiziari in modo tale da consentire che i loro tribunali possano soddisfare i requisiti (v., *mutatis mutandis*, *Süßmann c. Germania*, sentenza del 16 settembre 1996, Rapporti 1996-IV, pag 1174, comma 55). In tale contesto, va sottolineata l'importanza di preservare la natura sussidiaria del sistema della Convenzione (v., *Mutatis mutandis*, *Kudła*, citata sopra, comma 152).

85. In conclusione, i richiedenti non avevano a disposizione un rimedio che potesse soddisfare i requisiti dell'Articolo 13 per trasmettere il loro ricorso ai sensi dell'Articolo 4 del Protocollo N.ro 4. Di conseguenza, c'è stata una violazione della Articolo 13 della Convenzione e l'obiezione alla denuncia sulla violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 4 (vedere paragrafo 57 sopra) deve essere respinta.

Vedere inoltre:

- [Garayev c. Azerbaijan](#), Corte EDU, commi 82 e 84;
- [Vilvarajah e Altri c. Regno Unito](#), Corte EDU,
- [Yuldashev C. Russia](#), Corte EDU commi. 110-111;
- [C.G. e Altri c. Bulgaria](#), Corte EDU, commi 56,
- [Gebremedhin c. Francia](#), Corte EDU, Ricorso No. 25389/05, 26 aprile 2007, 58, 66;
- [Muminov c. Russia](#), Corte EDU, comma 101;
- [De Souza Ribeiro c. Francia](#), Corte EDU, GC, Ricorso No. 22689/07 13 dicembre 2012, comma 82;
- [Hirsi Jamaa e Altri c. Italia](#), Corte EDU, GC, comma 206,
- [Mohammed c. Austria](#), Corte EDU comma 80 e 83

Direttiva 2008/115 / CE (16 dicembre 2008), relativa a norme e procedure comuni negli Stati membri per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente (UE [Direttiva Rimpatri](#))

Articolo 13 Mezzi di ricorso

[...]

3. Il cittadino di un paese terzo interessato ha la facoltà di farsi consigliare e rappresentare da un legale e, ove necessario, di avvalersi di un'assistenza linguistica.

4. Gli Stati membri provvedono a che sia garantita, su richiesta, la necessaria assistenza e/o rappresentanza legale gratuita ai sensi della pertinente legislazione o regolamentazione nazionale in materia e possono disporre che tale assistenza e/o rappresentanza legale gratuita sia soggetta alle condizioni di cui all'articolo 15, paragrafi da 3 a 6, della direttiva 2005/85/CE

3. The rights of child victims of crime

L'articolo 1 della CEDU obbliga gli Stati a garantire i diritti umani di coloro che si trovano dentro la loro giurisdizione. Tale obbligo, letto insieme ad altri articoli - come l'Articolo 2 (diritto alla vita) e l'Articolo 3 (divieto di tortura e trattamento disumano e degradante) - obbliga gli Stati ad adottare misure per garantire che i diritti dei singoli non siano violati, anche da parte di soggetti privati o enti. Ad esempio, gli Stati devono adottare misure per fornire una protezione efficace, in particolare ai bambini e altre persone vulnerabili, dai maltrattamenti di soggetti privati e devono adottare misure ragionevoli per prevenire i maltrattamenti da parte di soggetti privati di cui hanno o dovrebbero avere conoscenza. Questi passaggi includono la criminalizzazione della condotta nociva e l'applicazione effettiva e non discriminatoria del diritto penale.

Gli Stati hanno obblighi concreti per esercitare con dovuta coscienziosità nel prevenire e indagare su azioni esercitate da soggetti privati che compromettono il godimento dei diritti. Gli Stati devono adottare misure particolari quando sanno o dovrebbero essere a conoscenza di una minaccia di lesioni a una vittima.

Gli Stati devono inoltre garantire la protezione delle persone vittime del crimine, e dei loro diritti, anche nel corso di indagini penali e azioni penali contro coloro che sono sospettati di commettere reati e fornire loro le vie per chiedere un risarcimento e altre forme di assistenza in quanto vittime di reati.

Le vittime di reati hanno il diritto al rispetto dei loro diritti anche nel corso delle azioni delle autorità contro gli autori dei reati e al risarcimento.

Le vittime devono ricevere un sostegno pratico per consentire loro di accedere alla giustizia. Ciò include fornire assistenza alle vittime, sensibilizzare le vittime sui loro diritti e una formazione adeguata al personale delle forze dell'ordine. La CGUE ha affrontato i casi riguardanti la decisione quadro sulla posizione delle vittime: nel procedimento penale contro Maria Pupino (CGUE, C-105/03, Procedimento penale a carico di Maria Pupino, 16 giugno 2005), la sig.ra Pupino, un'insegnante di scuola materna, era accusato di infliggere gravi ferite alle sue pupille. L'articolo 8 della decisione quadro conteneva protezioni specifiche per le vittime "vulnerabili". Un riferimento preliminare sull'applicazione della disposizione è stato presentato alla CGUE. La CGUE ha affermato che i bambini presumibilmente maltrattati dal loro insegnante sono vittime "vulnerabili" ai sensi della decisione quadro. Pertanto, avevano diritto alla protezione specifica fornita da esso. Il giudice nazionale ha dovuto

interpretare la legge nazionale "per quanto possibile, alla luce della formulazione e dello scopo della decisione quadro".

Diritto Internazionale

Protocollo ONU per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, a integrazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, 2000 ([Protocollo di Palermo](#))

Articolo 6 Assistenza e tutela delle vittime della tratta di persone

1. Nei casi opportuni e nella misura consentita dal suo diritto interno, ogni Stato Parte tutela la riservatezza e l'identità delle vittime della tratta di persone, anche escludendo la pubblicità per i procedimenti giudiziari concernenti la tratta.
2. Ogni Stato Parte assicura che il suo ordinamento giuridico o amministrativo preveda misure che consentano, nei casi appropriati, di fornire alle vittime della tratta di persone:
 - (a) informazioni sui procedimenti giudiziari e amministrativi pertinenti;
 - (b) assistenza per permettere che le loro opinioni e preoccupazioni siano presentate ed esaminate nelle appropriate fasi del procedimento penale contro gli autori del reato, in maniera da non pregiudicare i diritti della difesa.

[Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani](#)

Articolo 15 – Indennizzo e risarcimento legale

1. Ciascuna delle Parti garantisce che le vittime abbiano accesso, sin dal loro primo contatto con le autorità competenti, all'informazione sulle procedure giudiziarie ed amministrative pertinenti, in una lingua che possano comprendere.
2. Ciascuna delle Parti stabilisce, nella propria legislazione nazionale, il diritto delle vittime all'assistenza di un difensore e all'assistenza legale gratuita alle condizioni previste dalle norme nazionali.
3. Ciascuna delle Parti prevede nella sua legislazione nazionale il diritto delle vittime ad essere indennizzate dagli autori del reato.
4. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o le altre misure necessarie per fare in modo che l'indennizzo alle vittime sia garantito, alle condizioni previste dalle norme nazionali, ad esempio stabilendo un fondo per l'indennizzo delle vittime o altre misure o programmi destinati all'assistenza e all'integrazione sociale delle vittime, che potrebbero essere finanziati dai beni che derivano dall'applicazione delle misure previste dall'articolo 23.

[Convenzione sulla Protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale](#), CETS No. 201, 2007

Articolo 14 – Assistenza alle vittime

1. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere per assistere le vittime a breve e lungo termine nel loro processo di guarigione fisica e psico-sociale. Le misure adottate in applicazione del presente paragrafo devono tenere in debito conto il parere, i bisogni e le preoccupazioni del minore.
2. Le Parti adottano le misure conformi al proprio diritto nazionale per cooperare con le organizzazioni non governative, con altre organizzazioni competenti o altri elementi della società civile impegnati nell'assistenza alle vittime.
3. Se i genitori o le persone alle quali è affidato il minore sono coinvolti nei fatti di sfruttamento o di abuso sessuali ai suoi danni, gli interventi attuati in applicazione dell'articolo 11 paragrafo 1 comportano:

- la possibilità di allontanare il presunto autore dei fatti;
 - la possibilità di allontanare la vittima dal suo contesto familiare. Le modalità e la durata di tale allontanamento sono determinate nel rispetto dell'interesse superiore del minore.
4. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere affinché le persone vicine alle vittime possano beneficiare, all'occorrenza, di assistenza terapeutica, segnatamente di sostegno psicologico d'urgenza.

***P. and S. c. Polonia*, Corte EDU, Ricorso no. 57375/08, Sentenza del 30 ottobre 2012**

165. La Corte è stata particolarmente colpita dal fatto che le autorità hanno deciso di avviare un'indagine penale con l'accusa di un rapporto sessuale illecito contro il primo ricorrente che, secondo il certificato del procuratore e le indagini forensi di cui sopra avrebbe dovuto essere considerato una vittima di abuso sessuale. La Corte ritiene che tale approccio non soddisfacesse i requisiti inerenti agli obblighi concreti degli Stati di stabilire e applicare efficacemente un sistema di diritto penale che punisce tutte le forme di abusi sessuali [...]. L'inchiesta contro il ricorrente fu infine interrotta, ma il semplice fatto che fossero stati istruiti e trattati mostra una profonda mancanza di comprensione della sua situazione.

166. Nel complesso, la Corte ritiene che non si sia tenuto debito conto della vulnerabilità e della giovane età della prima ricorrente e delle proprie opinioni e sentimenti

167. Nell'esame della presente denuncia è necessario che la Corte valuti la situazione della prima ricorrente nel suo insieme, tenendo conto in particolare degli effetti cumulativi delle circostanze sulla situazione della ricorrente. A tale riguardo, si deve ricordare che la Corte ha già riscontrato, dopo aver esaminato la denuncia ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione sulla determinazione della richiesta della prima ricorrente all'aborto, che l'approccio delle autorità è stato funestato da procrastinazione, confusione e mancanza di consulenza e informazioni adeguate e obiettive [...]. Analogamente, il fatto che la prima ricorrente sia stata separata dalla madre e privata della libertà in violazione dei requisiti di cui al comma 1 della Convenzione deve essere presa in considerazione.

168. La Corte stabilisce che, considerando le circostanze del caso nel suo complesso, la prima ricorrente è stata trattata dalle autorità in modo deplorabile e che la sua sofferenza ha raggiunto la soglia minima di gravità ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione

169. La Corte stabilisce che vi è stata pertanto una violazione di tale disposizione.

***Z e altri c. il Regno Unito*, Corte EDU, Ricorso, No. 29392/95, Sentenza del 10 maggio 2001**

3. La Corte ribadisce che l'Articolo 3 sancisce uno dei valori più fondamentali della società democratica. Vieta in assoluto la tortura o le pene o trattamenti disumani o degradanti. L'obbligo per le Alte Parti Contraenti ai sensi dell'Articolo 1 della Convenzione di assicurare a chiunque eserciti la propria giurisdizione i diritti e le libertà definite nella Convenzione, in combinato disposto con l'Articolo 3, impone agli Stati di adottare misure volte ad assicurare che le persone nella loro giurisdizione non siano sottoposte a tortura o trattamento disumano degradante, compresi i maltrattamenti perpetrati da soggetti privati (vedere A. c. Regno Unito, sentenza del 23 settembre 1998, Rapporti di sentenze e decisioni 1998 VI, 2699, comma 22). Queste misure dovrebbero fornire una protezione efficace, in particolare, ai bambini e di altre persone vulnerabili e includere misure ragionevoli per prevenire

maltrattamenti di cui le autorità erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza [...].

EU law

Direttiva 2011/36/EU (Direttiva contro la repressione della tratta di esseri umani)

Articolo 11 Assistenza e sostegno alle vittime della tratta di esseri umani

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le vittime ricevano assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo successivamente alla conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio e dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una persona riceva assistenza e sostegno non appena le autorità competenti abbiano un ragionevole motivo di ritenere che nei suoi confronti sia stato compiuto uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3.

3. Member States shall take the necessary measures to ensure that assistance and support for a victim are not made conditional on the victim's willingness to cooperate in the criminal investigation, prosecution or trial, without prejudice to Directive 2004/81/EC or similar national rules.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'assistenza e il sostegno alla vittima non siano subordinati alla volontà di quest'ultima di collaborare nelle indagini penali, nel procedimento giudiziario o nel processo, fatte salve la direttiva 2004/81/CE o norme nazionali analoghe. 4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per predisporre adeguati meccanismi di rapida identificazione, di assistenza e di sostegno delle vittime, in cooperazione con le pertinenti organizzazioni di sostegno.

5. Le misure di assistenza e sostegno di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite su base consensuale e informata e prevedono almeno standard di vita in grado di garantire la sussistenza delle vittime, fornendo loro un alloggio adeguato e sicuro e assistenza materiale, nonché le cure mediche necessarie, compresi l'assistenza psicologica, la consulenza e le informazioni e, se necessario, i servizi di traduzione ed interpretariato.

6. Le informazioni di cui al paragrafo 5 riguardano, se del caso, informazioni sul periodo di riflessione e ristabilimento ai sensi della direttiva 2004/81/CE e informazioni sulla possibilità di concedere protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (1) e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 10 dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (2) o di altri strumenti internazionali o disposizioni nazionali analoghe.

7. Gli Stati membri tengono conto delle esigenze specifiche delle vittime, derivanti in particolare dall'eventuale stato di gravidanza, dallo stato di salute, da eventuali disabilità, disturbi mentali o psicologici, o dalla sottoposizione a gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Articolo 12 Tutela delle vittime della tratta di esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali

[...] 2. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta di esseri umani abbiano accesso senza indugio alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime

nel pertinente sistema giudiziario, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. La consulenza legale e l'assistenza legale sono gratuite se la vittima non dispone di risorse finanziarie sufficienti.

Articolo 13 Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione dei minori vittime della tratta di esseri umani

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino un rappresentante del minore vittima della tratta di esseri umani qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore in ragione di un conflitto di interesse con la vittima. 2. Gli Stati membri provvedono, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, affinché i minori vittime della tratta abbiano accesso senza indugio alla consulenza legale e all'assistenza legale gratuite, anche ai fini di una domanda di risarcimento, a meno che essi dispongano di risorse finanziarie sufficienti.

Articolo 14 Assistenza e sostegno alle vittime minorenni

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le azioni specifiche intese a proteggere, ad assistere e sostenere le vittime minorenni della tratta di esseri umani, a breve e lungo termine, nel recupero fisico e psico-sociale, siano intraprese a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di ogni vittima minore di età, tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore, nella prospettiva di trovare una soluzione duratura per lo stesso. Gli Stati membri forniscono l'accesso all'istruzione entro un termine ragionevole ai minori vittime e ai figli delle vittime e offrono loro, conformemente al diritto nazionale, assistenza e sostegno a norma dell'articolo 11.

2. Gli Stati membri nominano un tutore o un rappresentante del minore vittima della tratta di esseri umani a partire dal momento in cui il minore stesso è identificato dalle autorità qualora, in virtù del diritto nazionale, un conflitto di interessi tra il minore e i titolari della responsabilità genitoriale impedisca a questi ultimi di assicurare l'interesse superiore del minore e/o di rappresentare il minore stesso.

3. Gli Stati membri adottano, ove opportuno e possibile, misure intese a fornire assistenza e sostegno alla famiglia del minore vittima della tratta di esseri umani qualora la famiglia si trovi nel territorio degli Stati membri. In particolare, ove possibile e opportuno, gli Stati membri applicano alla famiglia in questione l'articolo 4 della decisione quadro 2001/220/GAI.

4. Il presente articolo si applica senza pregiudizio dell'articolo 11.

Articolo 15 Tutela dei minori vittime della tratta di esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino un rappresentante del minore vittima della tratta di esseri umani qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore in ragione di un conflitto di interesse con la vittima.

2. Gli Stati membri provvedono, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, affinché i minori vittime della tratta abbiano accesso senza indugio alla consulenza legale e all'assistenza legale gratuite, anche ai fini di una domanda di risarcimento, a meno che essi dispongano di risorse finanziarie sufficienti.

3. Fermi restando i diritti della difesa, gli Stati membri adottano le misure necessarie

affinché, nelle indagini e nei procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli 2 e 3:

- a) le audizioni del minore abbiano luogo senza ritardi ingiustificati dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti;
- b) le audizioni del minore si svolgano, ove necessario, in locali appositi o adattati allo scopo; 15.4.2011 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 101/9 IT
- c) le audizioni del minore siano effettuate, ove necessario, da o mediante operatori formati a tale scopo;
- d) ove possibile e opportuno, il minore sia ascoltato sempre dalle stesse persone;
- e) il numero delle audizioni sia il più limitato possibile e solo se esse siano strettamente necessarie ai fini delle indagini e del procedimento penale;
- f) il minore sia accompagnato da un rappresentante o, se del caso, da un adulto di sua scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale adulto.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli 2 e 3, tutte le audizioni del minore vittima del reato, ovvero del minore testimone dei fatti, possano essere videoregistrate e le videoregistrazioni possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni di diritto interno.

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nei procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli 2 e 3, possa essere disposto che:

- a) l'udienza si svolga a porte chiuse; e
- b) il minore sia ascoltato in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione.

6. Il presente articolo si applica senza pregiudizio dell'articolo 12.

Articolo 16 Assistenza, sostegno e protezione ai minori non accompagnati vittime della tratta di esseri umani

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le azioni specifiche intese ad assistere e sostenere i minori vittime della tratta di esseri umani di cui all'articolo 14, comma 1, tengano debito conto della particolare situazione di ogni minore non accompagnato.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per trovare una soluzione duratura basata sulla valutazione caso per caso dell'interesse superiore del minore.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, ove necessario, sia nominato un tutore del minore non accompagnato vittima della tratta di esseri umani.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino un rappresentante qualora il minore non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia.

5. Il presente articolo si applica senza pregiudizio degli articoli 14 e 15.

Articolo 17 Risarcimento delle vittime

Gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta di esseri umani abbiano accesso ai sistemi vigenti di risarcimento delle vittime di reati dolosi violenti.



Per ulteriori informazioni vogliate vedere:

- UNICEF, Save the children: Il diritto di ogni minore all'ascolto
http://www.unicef.org/french/adolescence/files/Every_Childs_Right_to_be_Heard.pdf
- UNICEF Guida alle risorse per la partecipazione di minori
- <http://www.jrf.org.uk/sites/default/files/jrf/migrated/files/1859351395.pdf>
- Linee guida del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di minore
<http://www.coe.int/en/web/children/child-friendly-justice>
- FRA, Manuale sul diritto europeo relative ai diritto del bambino, 2015
<http://fra.europa.eu/en/publication/2015/handbook-european-law-child-rights>
- Amnesty International, [Manuale sul Giusto processo](#), Seconda edizione, 2014



**International
Commission
of Jurists**

P.O. Box 91
Rue des Bains 33
CH 1211 Geneva 8
Switzerland

t +41 22 979 38 00
f +41 22 979 38 01
www.icj.org